

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO

ART 1) *BANDO DI CONCORSO*

La 77^A edizione del CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA è bandita, per l'anno 2016, dalla MIREN S.R.L. (di seguito detta più semplicemente MIREN) su concessione della MISS ITALIA S.R.L..

Il Bando di Concorso, unitamente al presente Regolamento Generale, è pubblicato mediante affissione presso la sede della MIREN in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 45, e mediante riproduzione sul sito *Internet www.missitalia.it*, salva ogni ulteriore forma di pubblicità che la MIREN fosse a reputare opportuna.

ART. 2) *LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO*

La partecipazione al Concorso è libera, senz'altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti e l'accettazione del presente Regolamento.

Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di adottare a proprie spese acconciature o trucchi particolari rispetto a quelli da essa comunemente adottati.

In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di provvedersi a proprie spese di dotazioni di vestiario particolari rispetto a quelle comunemente possedute dalla generalità delle sue coetanee, o comunque di particolari dotazioni di qualsivoglia altro genere.

In fase di Selezioni Nazionali del Concorso, e in ogni altra manifestazione in cui risultino previsti per la partecipante un particolare abbigliamento, o una particolare dotazione di beni, o un'acconciatura o un trucco particolare, tutti gli oneri relativi sono a carico dell'organizzazione, senza che la partecipante sia in alcun caso tenuta al benché minimo contributo.

Inoltre, in fase di Selezioni Nazionali è assicurato alla partecipante trattamento di ospitalità completa nella località sede delle operazioni concorsuali, restando a carico della stessa unicamente le spese del viaggio di andata e di ritorno per e dalla sede delle Selezioni medesime.

Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante compensi comunque titolati, oppure premi in denaro o altre utilità.

ART. 3) *TITOLI IN PALIO*

Il Concorso pone in palio il titolo onorifico di bellezza multi-ebre "*Miss Italia 2016*", ed altri analoghi sottordinati titoli vari e diversi, tutti sempre a valere per l'anno 2016.

I titoli posti in palio si distinguono in Titoli Nazionali, Titoli Regionali, Titoli Provinciali, Titoli Locali e Titoli Speciali.

I Titoli Nazionali sono assegnati con riferimento all'intero territorio della Repubblica Italiana, e sono:

A.1) il Titolo di *MISS ITALIA 2016*

A.2) i seguenti, classificati come Titoli Nazionali Abbinati:

MISS CINEMA 2016

MISS ELEGANZA JOSEPH RIBKOFF 2016

MISS MILUNA 2016

MISS ROCCHETTA BELLEZZA 2016

MISS TRICOLOGICA 2016

MISS ALPITOUR 2016

MISS SPORT LOTTO 2016

MISS INTERFLORA 2016

MISS EQUILIBRA 2016

MISS SORRISO BLANX 2016

LA CURVY DI MISS ITALIA KEYRÀ 2016

MISS AMAREA 2016

MISS DERMAL INSTITUTE 2016

MISS BENESSERE OROGEL 2016

MISS FAIR PLAY 2016

MISS TV SORRISI E CANZONI 2016, e ogni altro Titolo omonimo di testate di stampa periodica di eventuale assegnazione.

I Titoli Regionali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Regione della Repubblica Italiana indicata nella loro denominazione, salvo che:

a) nel caso della Regione Emilia-Romagna, dove sono assegnati due distinti Titoli Regionali assoluti, ciascuno con riferimento circoscritto ad una delle due regioni storiche, l'Emilia e la Romagna, in cui essa viene tradizionalmente suddivisa;

b) nel caso delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento esteso ad ambedue le Regioni insieme, convenzionalmente riunite in un'unica regione "*Piemonte Val d'Aosta*";

c) nel caso della Regione Sicilia, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento circoscritto all'una o all'altra delle due Aree Sub-regionali, Sicilia Est e Sicilia Ovest, nelle quali la Regione è suddivisa, per cui in ciascuna delle due Aree si dà luogo ad autonome finali per l'assegnazione degli stessi Titoli (così da aversi: *MISS CINEMA Sicilia Est 2016*, *MISS ELEGANZA JOSEPH RIBKOFF Sicilia Est 2016*; *MISS CINEMA Sicilia Ovest 2016*, *MISS ELEGANZA JOSEPH RIBKOFF Sicilia Ovest 2016*, e via a seguire), con diritto di partecipare alle finali di ciascuna Area delle sole concorrenti qualificatesi nelle selezioni locali tenutesi nell'Area stessa.

Essi sono:

B.1) i Titoli Regionali assoluti di *MISS VAL D'AOSTA 2016*, *MISS PIEMONTE 2016*, *MISS LOMBARDIA 2016*, *MISS TRENTO ALTO ADIGE 2016*, *MISS FRIULI VENEZIA GIULIA 2016*, *MISS VENETO 2016*, *MISS LIGURIA 2016*, *MISS EMILIA 2016*, *MISS ROMAGNA 2016*, *MISS TOSCANA 2016*, *MISS UMBRIA 2016*, *MISS MARCHE 2016*, *MISS LAZIO 2016*, *MISS ABRUZZO 2016*, *MISS CAMPANIA 2016*, *MISS MOLISE 2016*, *MISS PUGLIA 2016*, *MISS BASILICATA 2016*, *MISS CALABRIA 2016*, *MISS SICILIA 2016*, *MISS SARDEGNA 2016*;

B.2) i seguenti classificati come Titoli Regionali Abbinati:

MISS CINEMA – Regione 2016

MISS ELEGANZA JOSEPH RIBKOFF – Regione 2016

MISS ALPITOUR – Regione 2016

MISS TRICOLOGICA – Regione 2016

MISS MILUNA – Regione 2016

MISS ROCCHETTA BELLEZZA – Regione 2016

MISS SPORT LOTTO – Regione 2016

MISS EQUILIBRA – Regione 2016

I Titoli Provinciali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Provincia della Repubblica Italiana indicata nella rispettiva denominazione, e sono i Titoli omonimi delle città capoluogo di Regione e delle altre città capoluogo di provincia, ovvero, nel caso della Regione Trentino Alto Adige, di Provincia Autonoma (*ad esempio: Miss Torino 2016, Miss Messina 2016, Miss Bolzano 2016, etc.*).

Non rientrano nel novero dei Titoli Provinciali, ma in quello dei Titoli Speciali così come in appresso precisato, i Titoli di *MISS ROMA, MISS CINEMA ROMA, MISS MILANO, MISS JESOLO* e *MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL*.

Nella regione convenzionale “*Piemonte Val d’Aosta*” non si dà assegnazione del Titolo di *Miss Aosta*.

Per la Regione Sardegna i Titoli Provinciali sono convenzionalmente individuati con riguardo all’ordinamento provinciale anteriore alla L.R. 12 luglio 2001, n. 9.

I Titoli Locali sono assegnati con riferimento circoscritto al comune, località, sito o zona territoriale della Repubblica Italiana indicati nella loro denominazione, e sono quelli, di tradizionale assegnazione nelle selezioni locali che costituiscono la fase di ingresso del Concorso:

- omonimi di comuni non capoluogo (*ad esempio: Miss Grado 2016, Miss Giulianova 2016, Miss Amalfi 2016, etc.*);

- omonimi del sito o località subcomunale, o della zona territoriale, o dell’insegna del locale di spettacolo o di ritrovo, nei quali o presso i quali la selezione locale si celebra, oppure di testate giornalistiche locali (*ad esempio: Miss Mondello 2016, Miss Laguna di Venezia 2016, Miss La Bussola 2016, Miss Gazzetta di Spoleto 2016, etc.*);

- denominati con abbinamenti tra il poleonimo del comune (capoluogo o meno) o il coronimo, talassonimo, oronimo o toponimo in genere della località subcomunale, sito o zona territoriale, dove o presso cui la selezione locale si celebra, e la denominazione di uno dei Titoli alla lettera **B.2**) o comunque marchi di *sponsor* del Concorso, o/e sigle o denominazioni di enti o aziende pubblici locali di promozione turistica o di servizi, o/e l’insegna del locale di spettacolo o ritrovo sede della selezione, o/e testate giornalistiche locali (*ad esempio: Miss Cinema Cosenza 2016, Miss Alpitour Conero 2016, Miss Miluna Alcamo 2016, Miss Tricologica Collio 2016, Miss Rocchetta Bellezza Cervino 2016, etc.*).

Tra tutti i Titoli Locali come sopra possibili, sono effettivamente posti in palio soltanto quelli individuati e prescelti a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all’**ART. 7**), senza che possa valere a costituire regole o preferenze quanto avvenuto in precorse edizioni del Concorso, per cui possono non aversi Titoli consuetamente posti in palio in passato, ed aversi invece Titoli mai posti in palio in passato.

I Titoli Speciali sono:

C.1) il Titolo di *MISS PRIMA DELL’ANNO 2016*, assegnato su base nazionale secondo la procedura e per gli effetti particolari discrezionalmente stabiliti dalla MIREN;

C.2) i Titoli di *MISS ROMA 2016, MISS MILANO 2016, MISS CINEMA ROMA 2016*, riservati alle concorrenti nate o residenti nelle omonime città o nelle rispettive provincie, ed assegnati con riferimento circoscritto alle stesse città e provincie;

C.3) il Titolo di *MISS JESOLO 2016*, riservato alle concorrenti iscritte alle Selezioni Regionali per la Regione Veneto, ed assegnato con riferimento circoscritto alla Città di Jesolo;

C.4) il Titolo di *MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL 2016*, riservato alle concorrenti nate o residenti in territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ed assegnato con riferimento circoscritto a detta Provincia;

C.5) i 19 (diciannove) Titoli Speciali, assegnati mediante il concorso *online “LA CURVY DI MISS ITALIA KEYRÀ 2016 NORD, CENTRO E SUD”*, secondo le procedure e per gli effetti particolari discrezionalmente stabiliti dalla MIREN.

Non si danno gerarchie tra Titoli né all’interno della categoria dei Titoli Nazionali Abbinati, né all’interno di quella dei Titoli Regionali Abbinati, salvo a riconoscersi un primato d’onore ai Titoli di *MISS CINEMA* e *MISS ELEGANZA* in ragione della loro risalenza storica.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Provinciali.

Non si danno gerarchie tra i Titoli Locali.

Tutti i Titoli, a meno di espressa diversa previsione del presente Regolamento Generale, attribuiscono alla vincitrice unicamente il diritto di ritenerli e di fregiarsene alle condizioni e nei limiti stabiliti all’**ART. 34**), con esclusione di qualsiasi diritto ulteriore.

ART. 4) RISERVE DELLA MIREN IN MATERIA DI TITOLI

E’ facoltà incondizionata della MIREN, esercitabile a libera ed insindacabile discrezione in ogni fase e momento del Concorso:

a) mutare denominazioni di Titoli Nazionali Abbinati, o far mutare dagli Esclusivisti Regionali di cui all’**ART. 7**), denominazioni di Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali;

b) sopprimere Titoli Nazionali Abbinati già posti in palio, o far sopprimere dagli stessi Esclusivisti Regionali Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali già posti in palio;

c) porre in palio nuovi e ulteriori Titoli Nazionali Abbinati, o porre o far porre in palio dagli stessi Esclusivisti nuovi ed ulteriori Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali.

Qualora la denominazione di un Titolo venga mutata dopo che esso sia stato già assegnato, la vincitrice deve ritenere il Titolo, e se ne può fregiare, solamente nella nuova denominazione.

Qualora un Titolo venga soppresso dopo essere stato già assegnato, la vincitrice conserva il diritto di ritenerlo e fregiarsene a meno che non sia assegnato, in sostituzione, un nuovo titolo di pari rango (ossia di rango nazionale se il titolo soppresso fosse nazionale, di rango regionale se il titolo soppresso fosse regionale, e così a seguire), nel qual caso deve ritenere quest’ultimo e può fregiarsi soltanto di esso.

In tutti i casi di mutamento di denominazione o di soppressione di un Titolo già assegnato, restano salvi ed impregiudicati, in capo alla vincitrice, i diritti concorsuali eventualmente connessi al Titolo stesso o comunque quesiti.

I diritti connessi ad eventuali nuovi titoli posti in palio, salvo sia diversamente disposto, restano regolati come all'ART. 34), e qualsiasi nuovo titolo è comunque sempre assegnato con riferimento esclusivo all'anno 2016.

ART. 5) CUMULO DI TITOLI, POSSIBILITÀ E DIVIETI

E' ammesso il cumulo di Titoli Locali.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Provinciale con uno o più Titoli Locali, ma non il cumulo di Titoli Provinciali.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Regionale con l'eventuale Titolo Provinciale di città non capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, ed il Titolo o i Titoli Locali, già detenuti dalla vincitrice, ma non il cumulo di un Titolo Regionale assoluto con un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, o con un Titolo Speciale.

Non è ammesso il cumulo di Titoli Regionali.

I Titoli Speciali di *MISS ROMA*, *MISS MILANO*, *MISS CINEMA ROMA*, *MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL* e *MISS JESOLO* sono cumulabili con il Titolo o i Titoli Locali eventualmente già detenuti dalla vincitrice, ma non con l'eventuale Titolo Provinciale già detenuto.

E' ammesso il cumulo di un Titolo Nazionale con il Titolo Regionale, l'eventuale Titolo Provinciale cumulabile ed il Titolo o i Titoli Locali, oppure con il Titolo Speciale e quelli ad esso cumulabili, già detenuti dalla vincitrice.

Salva la cumulabilità con un diverso Titolo Nazionale del Titolo di *MISS CINEMA* e dei Titoli omonimi di testate di stampa periodica detti alla lettera A.2) dell'ART. 3), non è ammesso il cumulo di Titoli Nazionali.

Non può partecipare alla gara per un Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale, sotto pena della nullità insanabile di ogni Titolo e diritto concorsuale che fosse in tale gara a conseguire, colei che abbia vinto identico Titolo in una precedente edizione del Concorso. Si intendono identici due Titoli aventi denominazione uguale in tutte le componenti (compreso il nome della Regione, Provincia, Comune o luogo in genere), tranne l'anno.

Ogni Titolo non cumulabile con altro Titolo successivamente conseguito, oppure nullo a mente del comma che precede, è assegnato *ipso jure*, salvo diversa previsione specifica, alla prima concorrente seguente la portatrice oppure la partecipante abusiva alla gara, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile.

ART. 6) ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

Il Concorso si articola, progressivamente, in:

- A) Selezioni Regionali;
- B) Selezioni Nazionali, a loro volta progressivamente articolate in Prefinali Nazionali e FINALE.

Le Selezioni Regionali sono tenute in ciascuna Regione o Area Sub-regionale precisata nel Bando di Concorso, e si sviluppano in due fasi successive:

a) selezioni locali, in numero variabile dall'una all'altra Regione o Area, e distribuite sul territorio di ogni singola Regione o Area a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all'articolo seguente;

b) finali regionali, in numero pari a quello dei Titoli Regionali Abbinati, quali indicati alla lettera B.2) dell'ART. 3) o quali risultanti da eventuali soppressioni di Titoli o messe in palio di nuovi Titoli ai sensi dell'ART. 4), più il Titolo assoluto di *MISS - Regione* ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, i due Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*, e nel caso della Regione convenzionale "Piemonte Val d'Aosta", i due Titoli assoluti di *MISS VAL D'AOSTA* e *MISS PIEMONTE*.

Le selezioni locali costituiscono la fase d'ingresso alla gara concorsuale, qualificano le ammesse a partecipare alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali 2016.

Le finali regionali assegnano i Titoli assoluti di *MISS - Regione* (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) 2016, ed i Titoli Regionali Abbinati 2016.

Le finali regionali sono uniche per l'intera Regione anche se quest'ultima sia suddivisa in Aree Sub-regionali, dandosi luogo in tal caso solo a ripartizione dell'organizzazione e gestione delle varie finali regionali tra gli Esclusivisti competenti per le diverse Aree a norma del Bando di Concorso.

E' fatta eccezione alla regola di cui al comma che precede per la Regione Sicilia, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento separato alle due Aree Sub-regionali, Sicilia Est e Sicilia Ovest, nelle quali essa è suddivisa, per cui in ciascuna delle due Aree si dà luogo ad autonome finali per l'assegnazione degli stessi Titoli, con diritto di partecipare alle finali di ciascuna Area delle sole concorrenti qualificatesi nelle selezioni locali tenutesi nell'Area medesima.

A discrezione dell'Esclusivista competente per la singola Regione o Area Sub-regionale, possono essere previste prefinali intermedie tra le selezioni locali e le finali regionali come al punto 2.g) dell'ART. 13).

I Titoli Speciali di *MISS ROMA 2016*, *MISS MILANO 2016*, *MISS CINEMA ROMA 2016* e *MISS JESOLO 2016* sono assegnati in apposite selezioni tenute nelle Città omonime, nel quadro delle Selezioni Regionali della rispettive Regioni.

Le Selezioni Nazionali sono tenute in Lido di Jesolo (provincia di Venezia).

Le Prefinali Nazionali designano le 40 (quaranta) concorrenti ammesse alla FINALE.

La FINALE assegna i Titoli Nazionali Abbinati e il Titolo di *MISS ITALIA 2016*.

Il calendario delle Selezioni Nazionali, ed il termine ultimo per il compimento delle Selezioni Regionali, sono stabiliti dal Bando di Concorso.

ART. 7) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE FASI DEL CONCORSO, RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE

Le Selezioni Regionali sono organizzate e gestite, per ciascuna Regione o Area Sub-regionale, dagli Esclusivisti Regionali indicati nel Bando di Concorso.

Tutti gli Esclusivisti Regionali operano quali sub-concessionari della MIREN, e pertanto in regime di autonomia e di alienità da alcun rapporto di mandato, agenzia o rappresentanza con la stessa MIREN.

Le Selezioni Nazionali sono organizzate e gestite direttamente dalla MIREN, in collaborazione tecnica con l'emittente LA7 SRL.

La responsabilità verso le concorrenti e verso terzi in genere delle operazioni concorsuali e di ogni e qualsiasi atto, contratto o rapporto ad esse inerenti, ad esse finalizzato o con esse comunque connesso, grava pertanto:

- I) sui singoli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali della Regione o Area Sub-regionale di rispettiva competenza, con esclusione al riguardo di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN;
- II) sulla MIREN per tutto quanto attinente alle Prefinali Nazionali e alla FINALE, con esclusione al riguardo di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità degli Esclusivisti Regionali.

La responsabilità per quanto attinente alle finali regionali uniche tenute nelle Regioni suddivise in Aree Sub-regionali grava, per ciascuna singola finale, sull'Esclusivista d'Area volta a volta assegnatario della relativa organizzazione e gestione, restando però ogni altro Esclusivista d'Area sempre responsabile, verso le concorrenti qualificate nell'Area di sua competenza, per ogni eventuale fatto compromissivo del loro diritto di partecipare alla finale medesima che sia ad esso imputabile.

La responsabilità della MIREN verso le partecipanti alle Selezioni Nazionali si intende per ogni effetto decorrente dal momento della loro presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali, e cessante con la proclamazione della *MISS ITALIA 2016* ovvero in quell'antecedente momento in cui esse fossero a risultare eliminate o escluse dal Concorso oppure fossero a ritirarsene.

ART. 8) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per essere ammesse al Concorso le aspiranti devono necessariamente possedere tutti i requisiti qui a seguire enumerati, nessuno escluso:

- a) essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere in Italia da almeno 18 (diciotto) anni consecutivi alla data di iscrizione.
- b) essere di sesso femminile sin dalla nascita;
- c) dover compiere almeno 18 (diciotto) anni entro la data del 29 agosto 2016 e non più di 30 (trenta) anni entro la data del 31 dicembre 2016;
- d) essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
- e) non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a *film*, spettacoli o rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;
- f) non essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti;

- g) non avere mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di moralità proprio del Concorso;
- h) non avere mai vinto il Titolo di *MISS ITALIA* o un Titolo Nazionale Abbinato in una delle ultime cinque edizioni del Concorso, né aver partecipato come concorrenti alle Prefinali Nazionali o alle Selezioni Finali dell'edizione 2015 del Concorso;
- i) non aver vinto altri concorsi di bellezza di rilevanza nazionale od internazionale nel corso dell'anno 2015 o dell'anno 2014;
- j) non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza, per modelle o similari;
- k) non avere intrattenuto, nel corso dell'anno 2016 o dell'anno 2015, rapporti di lavoro dipendente, o comunque di collaborazione lavorativa (vuoi pure occasionale), per attività relative al Concorso comportanti contatti col pubblico, né con la MIREN, né con l'Esclusivista competente per la Regione o Area per la quale presentino domanda di iscrizione;
- l) non aver prestato opera artistica di protagonista o conduttore principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali realizzate, diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, salvo si tratti di produzioni a diffusione non nazionale, o produzioni cinematografiche a distribuzione limitata, o produzioni televisive non seriali di fascia oraria secondaria;
- m) avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla propria voce.

E' facoltà insindacabile della MIREN di dispensare dal possesso del requisito alla lettera **i)** le vincitrici di concorsi esteri, e del requisito alla lettera **h)**, ultima parte, le partecipanti alle Prefinali Nazionali o alle Selezioni Finali dell'edizione 2015 del Concorso costrette a ritirarsene per comprovate ragioni di salute mentre erano ancora utilmente in gara.

ART. 9) PERMANENZA DEI REQUISITI

Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del Concorso, e il venir meno durante il Concorso di anche uno solo di essi comporta per la concorrente l'esclusione di cui all'**ART. 35)**, quale che sia la fase frattanto raggiunta dal Concorso stesso.

Il difetto originario o sopravvenuto di uno o più requisiti che, per qualsiasi causa, risulti accertato soltanto dopo la conclusione del Concorso, comporta la decadenza di cui allo stesso **ART. 35)**.

ART. 10) ISCRIZIONE AL CONCORSO, MODALITÀ, CONDIZIONI E LIMITI DI EFFICACIA, TERMINE UTILE

Si accede al Concorso mediante domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali di una delle Regioni od Aree precisate nel Bando, scelta a discrezione dell'aspirante.

E' consentito iscriversi anche in due Regioni o Aree diverse, ma in nessun caso sono ammesse più di due iscrizioni.

Per iscriversi in due Regioni o Aree diverse sono comunque necessarie due distinte domande, una per ognuna delle due Regioni o Aree prescelte.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su modello conforme a quello allegato al Bando di Concorso, e proposta nelle mani dell'Esclusivista Regionale competente, a norma del Bando stesso, per la Regione o Area prescelta.

La domanda deve recare la sottoscrizione autografa dell'aspirante nonché, ove ella sia minore di età, la sottoscrizione autografa dell'esercente la patria potestà (vale a dire o di uno dei genitori, o del tutore nominato dal Tribunale), e deve essere necessariamente corredata:

- a) se l'aspirante sia maggiore di età, di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
- b) se l'aspirante sia minore di età:
 - b1) di copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento valido;
 - b2) di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido dell'esercente la patria potestà;
 - b3) di certificato di stato di famiglia in carta libera oppure, ove l'aspirante abbia un tutore, di copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina di quest'ultimo.

La domanda deve infine, inderogabilmente, essere accompagnata dalla sottoscrizione autografa, per accettazione, del presente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, sia da parte dell'aspirante sia, ove ella sia minore, da parte dell'esercente la patria potestà.

La domanda di iscrizione può anche essere inoltrata via *Internet*, al sito www.missitalia.it, utilizzando l'apposita maschera quivi predisposta, oppure a mezzo posta, utilizzando uno degli appositi tagliandi o *coupon* che, secondo risalente consuetudine, vengono diffusi da *sponsor* del Concorso o inseriti in riviste di costume, di attualità, o di moda e tendenze giovanili.

La domanda inoltrata via *Internet* o a mezzo posta come al comma precedente è però sottoposta a condizione sospensiva, per divenire efficace solo se ed allorquando confermata nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma, a mani dell'Esclusivista competente per la Regione o Area indicata dall'aspirante sulla maschera ovvero sul tagliando o *coupon*.

La domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali regolarmente proposta o regolarmente confermata determina, sempre che non risulti inammissibile a norma dell'articolo seguente e sempre che l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti all'ART. 8), l'iscrizione dell'aspirante alle Selezioni Regionali della Regione o Area indicata nella domanda stessa, con pieno diritto di parteciparvi.

In nessun caso sono consentiti, all'iscritta alle Selezioni Regionali di una Regione o Area, successivi passaggi ad una Regione o Area diversa, restando unicamente ammesso che ella possa proporre, ove non l'abbia già proposta, una seconda domanda di iscrizione a mente del secondo comma.

E' tuttavia consentito alla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse di rinunciare ad una delle due iscrizioni e proporre quindi una nuova domanda per altra Regione o Area, ma tale facoltà può essere esercitata una sola volta, senza possibilità di ripetizioni, e a stretta condizione che l'iscritta non abbia partecipato anche ad una gara soltanto delle Selezioni Regionali alla cui iscrizione intende rinunciare.

Il termine utile per la proposizione della domanda di iscrizione, ovvero per la conferma della domanda inoltrata via *Internet* o a mezzo posta tramite tagliando o *coupon*, scade nel momento antecedente l'inizio dell'ultima selezione locale tenuta nella Regione o Area prescelta dall'aspirante ovvero, qualora sia quivi prevista una prefinale di recupero come al punto 2.d.2) dell'ART. 13), nel momento antecedente l'inizio di tale prefinale, intendendosi per inizio della selezione locale o della prefinale l'istante di avvio, da parte del relativo presentatore, della prima presentazione delle concorrenti alla Giuria ed al pubblico.

ART. 11) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – CASISTICA ED EFFETTI

E' inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, o non conforme al modello allegato al Bando di Concorso, o non contenente tutte le indicazioni in tale modello richieste, o priva delle sottoscrizioni prescritte, o non corredata dalla documentazione prescritta, o non accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, oppure proposta oltre il termine utile stabilito all'ultimo comma dell'articolo che precede.

E' inammissibile qualsiasi domanda inoltrata via *Internet*, o a mezzo posta, che non venga confermata entro il termine utile nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo precedente.

E' inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse, che non sia preceduta dalla rinuncia prevista al comma undecimo dell'articolo che precede.

E' inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla concorrente che già una volta abbia usufruito della facoltà prevista al comma undecimo dell'articolo che precede.

L'inammissibilità della domanda preclude l'ammissione al Concorso ovvero, nelle ipotesi ai commi terzo e quarto, alle Selezioni Regionali della Regione o Area per cui è richiesta la nuova iscrizione, e qualora per errore, o qualsivoglia altra causa, risulti accertata non immediatamente, ma solo in prosieguo di Concorso, o dopo la conclusione del Concorso, comporta per la concorrente:

- a) nel primo caso, l'immediata esclusione dal Concorso, quale che sia la fase da esso frattanto raggiunta, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito e con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35);
- b) nel secondo caso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

Tuttavia, nelle ipotesi previste ai commi terzo e quarto, l'esclusione ovvero la decadenza è irrogata solo se la concorrente abbia effettivamente partecipato ad una gara delle Selezioni Regionali della Regione o Area indicata nella domanda inammissibile.

In nessun caso può valere a sanatoria dell'inammissibilità di una domanda il fatto che, per errore o per qualsivoglia altra ragione, essa sia stata accettata dall'Esclusivista Regionale competente.

ART. 12) VINCOLI TERRITORIALI

E' categoricamente vietata la partecipazione di una concorrente alle Selezioni Regionali di una Regione o Area diversa da quella o dalle due di iscrizione, restando ammesso soltanto che essa possa intervenire in mera veste di ospite fuori concorso.

La contravvenzione a tale divieto comporta:

- a) ove risulti accertata in pendenza di Concorso, l'immediata esclusione dal Concorso, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito ed ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35), quale che sia la fase raggiunta dal Concorso al momento dell'accertamento;
- b) ove risulti accertata dopo la conclusione del Concorso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all'ART. 35).

In nessun caso può costituire giustificazione il fatto che la contravvenzione sia stata consentita o tollerata dall'Esclusivista o dagli Esclusivisti competenti.

ART. 13) SELEZIONI REGIONALI ED ASSEGNAZIONE DEI TITOLI REGIONALI, PROVINCIALI, LOCALI E SPECIALI

Salva quanto al resto l'autonomia organizzativa e gestionale degli Esclusivisti Regionali, per lo svolgimento delle Selezioni Regionali, e per l'assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, si applicano inderogabilmente le disposizioni a seguire.

1) Norme generali sui Titoli

1.a) I Titoli assoluti di *MISS* delle varie Regioni (*ad esempio: MISS VAL D'AOSTA, MISS SARDEGNA, MISS PIEMONTE, etc.*) ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*, comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.

1.b) I Titoli Regionali Abbinati (*ad esempio: MISS CINEMA LOMBARDIA, MISS ELEGANZA JOSEPH RIBKOFF SICILIA EST, etc.*) comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.

1.c) I Titoli Provinciali comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle finali regionali della Regione cui la Provincia omonima pertiene.

1.d) Nella Regione Sardegna convenzionalmente si ha riguardo all'ordinamento provinciale anteriore alla L.R. 12 luglio 2001, n. 9, e si considerano pertanto Titoli Provinciali, oltre a quello proprio del capoluogo regionale, Cagliari, soltanto quelli propri dei capoluoghi delle altre tre province da detto ordinamento contemplate, ossia Sassari, Nuoro e Oristano.

1.e) Nella Regione convenzionale *Piemonte Val d'Aosta* non si dà assegnazione del titolo di *Miss Aosta*.

1.f) I Titoli Locali comportano per le vincitrici l'ammissione di diritto alle finali della Regione, nel cui ambito sono assegnati, unicamente nei casi previsti al successivo punto **7.e)**.

1.g) I Titoli Speciali di *MISS PRIMA DELL'ANNO, MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE-SÜDTIROL, MISS JESOLO*, ed i Titoli Speciali di cui alla lettera **C.5)** dell'ART. 3), comportano per le rispettive vincitrici l'ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali, con il divieto di partecipazione alle Selezioni regionali precisato al n. 9) in avanti.

1.i) La partecipanti alle audizioni per l'assegnazione dei Titoli Speciali di *MISS PRIMA DELL'ANNO* sono ammesse di diritto alle finali della Regione di rispettiva residenza anagrafica.

1.l) I Titoli Regionali Abbinati possono essere fatti oggetto di "prestito" obbligatorio dalla portatrice ad altra concorrente nel caso, alle condizioni e nei limiti previsti al n. 7) del successivo ART. 16).

2) Articolazione delle Selezioni Regionali

2.a) Le Selezioni Regionali si articolano in selezioni locali e finali regionali.

2.b) Le selezioni locali qualificano le ammesse alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.

2.c) Le finali regionali assegnano il Titolo assoluto di *MISS - Regione* (ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, i due Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) ed i Titoli Regionali Abbinati.

2.d) A discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione o Area, in deroga alla regola generale di cui al punto **2.b)** possono essere previste, per la designazione delle ammesse alle finali regionali:

2.d.1) una prefinitale di passaggio tra le selezioni locali e le finali, da disputarsi tra tutte le qualificate dalle selezioni locali;

2.d.2) una prefinitale di recupero, da disputarsi tra le concorrenti che nelle selezioni locali non abbiano conseguito l'ammissione alle finali, per l'elezione di un numero di esse, determinato a discrezione dell'Esclusivista tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci, da ulteriormente ammettersi alle finali in posizione paritaria rispetto alle concorrenti già ammesse;

2.d.3) sia una prefinitale di passaggio del primo tipo che una prefinitale di recupero del secondo tipo.

2.e) Nelle Aree Sub-regionali, i numeri minimo e massimo delle eleggibili nella prefinitale di recupero sono ridotti a tre e, rispettivamente, a cinque.

2.f) Là dove siano previste sia una prefinitale di passaggio che una prefinitale di recupero, quella di recupero deve essere sempre celebrata per ultima e, a discrezione dell'Esclusivista, può essere o riservata alle sole concorrenti risultate eliminate nella prefinitale di passaggio, o aperta anche alle concorrenti non ammesse a quest'ultima.

2.g) Qualsiasi prefinitale può comunque essere celebrata soltanto dopo la definitiva conclusione delle selezioni locali, ed almeno due giorni prima della prima finale regionale.

2.h) Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente per la Regione, o di concerto tra tutti gli Esclusivisti d'Area ove la Regione sia suddivisa in Aree Sub-regionali, a condizione che non siano già previste prefinitali di passaggio o di recupero può essere prevista una preselezione per l'ammissione alla finale per l'assegnazione del Titolo assoluto. Tale preselezione può essere celebrata solo dopo esaurite tutte le finali per l'assegnazione del Titoli Regionali Abbinati, e devono essere chiamate a parteciparvi tutte le ammesse alle finali regionali, senza possibilità di esonero o di esclusione di alcuna di esse.

2.i) Il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali sono determinati, per ciascuna Regione o Area, a discrezione dell'Esclusivista competente, in base alle proprie poten-

zialità organizzative e alle possibilità operative consentite dalle realtà locali, per cui il numero delle selezioni può variare anche notevolmente da Regione a Regione e da Area ad Area della stessa Regione, nonché da provincia a provincia di una stessa Regione o Area, e nell'ambito di ogni provincia si hanno di norma selezioni in alcuni comuni soltanto, senza che l'importanza di un comune, o il suo stesso rango di capoluogo, possano valere a costituire precedenze o riserve.

2.l) A discrezione dell'Esclusivista competente è determinato anche il luogo di celebrazione delle selezioni locali per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, che può pertanto non coincidere con la città capoluogo di provincia.

2.m) Sempre a discrezione dell'Esclusivista competente è scelta la località di celebrazione di ciascuna finale regionale, e così pure quella di celebrazione della prefinale o delle prefinali eventualmente previste, per cui essa può volta a volta variare o non variare, e può anche non coincidere mai con la città capoluogo della Regione ovvero con la città principale dell'Area.

3) *Giurie*

3.a) Le classifiche di ogni selezione locale, di ogni finale regionale, e di ogni prefinale eventualmente prevista, sono formate mediante valutazione e votazione delle concorrenti ad opera di una Giuria, pena in difetto la nullità assoluta e insanabile della classifica, della selezione o della finale o della prefinale cui essa attiene, e di ogni e qualsiasi Titolo o diritto in queste ultime assegnato o attribuito.

3.b) Ogni Giuria è composta da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a venti, oltre un Presidente, tutti designati dall'Esclusivista Regionale competente ovvero da un suo rappresentante allo scopo delegato. L'Esclusivista, o il suo delegato, designano anche il Segretario della Giuria, che può essere prescelto sia tra i giurati, sia al di fuori del loro novero, restando ovviamente, in quest'ultimo caso, privo di diritto di voto.

3.c) In nessun caso possono far parte di una Giuria l'Esclusivista Regionale o il suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione interessata, loro familiari, loro dipendenti o comunque persone legate loro da rapporti di collaborazione lavorativa, anche di tipo occasionale, ed il parrucchiere che abbia eseguito le acconciature delle concorrenti.

3.d) In nessun caso possono far parte di una Giuria:

3.d.1) parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, delle concorrenti alla gara della quale la Giuria è costituita giudice;

3.d.2) dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, di parenti o affini fino al quarto grado delle concorrenti stesse;

3.d.3) persone che abbiano riportato condanne penali anche non definitive, che siano sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione, che siano note come indagate per appartenenza o concorso esterno ad associazioni od organizzazioni malavitose, o siano generalmente note nell'ambiente locale come appartenenti o concorrenti esterni di associazioni od organizzazioni similari.

3.e) L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto **3.b)**, o del divieto di cui al punto **3.c)**, comporta vizio di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti da essa compiuti.

3.f) Le violazioni dei divieti di cui al punto **3.d)** comportano vizio di costituzione della Giuria, e nullità dei suoi atti, solo ove si configurino dolose o gravemente colpose, e non riconducibili ad ignoranza o errore scusabili dell'Esclusivista.

3.g) La composizione della Giuria deve rimanere invariata dall'inizio al termine della selezione locale, della finale o della prefinale per la quale è stata costituita giudice.

3.h) Se per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsivoglia, venga meno alcuno dei giurati, la Giuria resta validamente costituita nelle persone dei giurati rimasti, senza che il giurato o i giurati venuti meno possano venire sostituiti.

3.i) Qualora però il numero dei giurati rimasti venga a risultare inferiore al minimo prescritto di quattro più il Presidente, la Giuria è integrata con nuovi membri di cui il primo designato dai giurati rimasti, il secondo dall'Esclusivista, e così a seguire in alternanza fino al raggiungimento di detto minimo maggiorato di due unità, vale a dire sei giurati più il Presidente. I giurati rimasti deliberano a maggioranza dei voti espressi (escludendosi quindi dal computo le astensioni), e in caso di parità di voti si ha per designata la persona votata dal Presidente oppure, se questi si sia astenuto o abbia votato persona diversa da quelle a pari voti, l'anziana tra queste ultime. Tutti i nuovi membri devono comunque essere sempre prescelti nel rispetto dei divieti ai punti **3.c)** e **3.f)**, e qualora un nuovo membro designato dai giurati rimasti versi in situazione di incompatibilità, è obbligo dell'Esclusivista non ammetterlo in Giuria ed imporre ai giurati rimasti una nuova votazione.

3.l) Qualora per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi venga meno il Presidente, è costituito di diritto a nuovo Presidente l'anziano dei giurati rimasti, e qualora venga meno il Segretario è costituito di diritto a nuovo Segretario il più giovane dei giurati presenti.

3.m) Qualsiasi violazione delle prescrizioni e divieti di cui ai punti **3.g)**, **3.h)**, **3.i)**, e **3.l)** prima parte, comporta vizio sopravvenuto di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti dalla Giuria compiuti successivamente alla modifica della sua composizione nel caso di cui al punto **3.g)**, successivamente alla sua abusiva integrazione nel caso di cui al punto **3.h)**, o successivamente al venir meno del numero minimo di componenti, ovvero del Presidente, nei casi di cui ai punti **3.i)** e, rispettivamente, **3.l)**.

4) *Votazioni delle Giurie*

4.a) Ogni votazione della Giuria, in sede sia di selezioni locali, sia di finali regionali, sia di eventuali prefinali, deve essere preceduta dalla presentazione alla Giuria ed al pubblico di tutte le concorrenti alla gara e da almeno due sfilate di esse, eseguite sempre al cospetto della Giuria e del pubblico.

4.b) In sede delle finali per l'elezione delle *Miss - Regione* (ovvero, quanto all'Emilia-Romagna, delle *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), le concorrenti devono inoltre essere preliminarmente presentate alla Giuria nel pomeriggio precedente la serata, in apposito spazio riunioni attrezzato in modo che i giurati abbiano modo di vederle anche inquadrare su schermi o *monitor* televisivi.

4.c) Sono ammesse presentazioni e sfilate preliminari al cospetto della sola Giuria, a fini di miglior conoscenza delle con-

correnti da parte dei giurati, anche in sede di altre finali regionali o di prefinali o di selezioni locali, ma è condizione tassativa, pena la nullità della finale o della prefinale o della selezione, che esse riguardino tutte le iscritte alla gara (ovvero, in caso di selezioni locali o di prefinali di recupero come al punto **2.d.2**), tutte le iscritte alla gara fino a quel momento), e che nel corso di esse non si proceda ad alcuna votazione. In nessun caso, comunque, esse possono supplire alla presentazione e alle almeno due sfilate previste al punto **4.a**).

4.d) Durante le sfilate e ai fini della votazione le concorrenti sono identificate mediante un numero, riportato su di una targhetta indossata in posizione ben visibile, compreso tra uno e quello corrispondente al totale delle partecipanti alla gara secondo la normale serie numerica. Il numero è attribuito, a caso, prima dell'inizio della manifestazione, e rimane invariato per tutto il corso della stessa.

4.e) All'atto però della presentazione e durante le sfilate, il presentatore deve indicare le concorrenti sia col loro numero che col loro nome.

4.f) La votazione della Giuria deve essere effettuata solo dopo l'ultima delle due sfilate regolamentari, o del maggior numero di sfilate previsto.

4.g) Nel corso dell'ultima sfilata le concorrenti, a miglior garanzia di *par condicio*, devono tutte tassativamente indossare il *body* istituzionale del Concorso.

4.h) Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da uno a cinque. Qualsiasi diverso punteggio si ritiene per voto non espresso, e la concorrente cui è attribuito si intende non votata.

4.i) A pena di nullità, ogni voto deve essere espresso soltanto sull'apposita scheda conforme al modello predisposto dalla MIREN, scrivendo sia in cifre che in lettere, nelle caselle a ciò destinate sulla riga di numero corrispondente a quello identificativo della concorrente votata, il punteggio a costei attribuito.

4.l) La scheda deve essere compilata dal giurato con indicazione completa, nell'apposito spazio, del proprio cognome e nome, e quindi firmata di pugno, a pena di nullità. La scheda deve infine essere consegnata al Presidente.

4.m) Qualora un giurato incorra in errore materiale nell'attribuzione di un voto, oppure ritenga di mutare un voto già espresso, può procedere a correzione, ma quest'ultima deve essere confermata, nell'apposita colonna della scheda, con l'annotazione "*confermo* (oppure *dico*, oppure *dicesi*, oppure altro similare): *uno*, o *due*, o *tre*, o *quattro*, o *cinque*" scritta e siglata di pugno dal giurato stesso. In difetto di tale annotazione, il voto che si presenti corretto si considera non espresso, e la concorrente cui si riferisce si intende non votata. Nessuna correzione o modifica del voto è tuttavia consentita dopo che la scheda sia stata consegnata al Presidente.

4.n) Qualora il venir meno per sopravvenuto impedimento, rinuncia o altra ragione, di alcuno dei giurati o del Presidente si verifichi nel corso di una votazione, la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti. Ugualmente si procede qualora, nel corso di una votazione, si renda necessaria l'integrazione della Giuria come al punto **3.m**).

4.o) Nei casi previsti al punto precedente, prima di procedersi alla nuova votazione le schede già distribuite per quella da ripetersi devono essere cassate dal Presidente (o dal nuovo

Presidente quando quello originario sia venuto meno) mediante barratura diagonale con tratto a penna, e apposizione lungo di essa della dicitura "*annullata*" seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario (o del nuovo Segretario quando quello originario sia venuto meno).

4.p) Nel corso delle operazioni di votazione, resta vietato a qualunque estraneo alla Giuria, compreso l'Esclusivista Regionale o il suo eventuale rappresentante delegato, di sedere o di intrattenersi al tavolo della Giuria stessa, o comunque di conferrare privatamente col Presidente, il Segretario o qualsiasi altro giurato, e se per ragioni tecniche, logistiche o di altro genere qualsivoglia si rendano necessarie comunicazioni tra la Giuria e l'Esclusivista o il di lui rappresentante, o il presentatore della manifestazione, o personale tecnico o ausiliario od estranei in genere, esse devono svolgersi in forma palese e ad alta voce.

4.q) Ferme le nullità già espressamente previste, l'inosservanza delle norme ai punti **4.a**), **4.f**), **4.g**), **4.n**), **4.o**), **4.p**) comporta la nullità della votazione e ne impone la ripetizione previa nuova sfilata delle concorrenti.

5) *Scrutini e formazione delle classifiche*

5.a) Le operazioni di scrutinio sono effettuate in camera di consiglio, con la presenza dell'Esclusivista Regionale (o del suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione), il quale, pur non potendo interloquire in alcun modo sul merito dei voti, deve garantire sotto la propria responsabilità la più scrupolosa osservanza delle norme seguenti.

5.b) Lo scrutinio è effettuato dal Presidente o da altro giurato da egli all'uopo delegato. Le schede sono scrutinate in ordine libero, ma mano a mano che vengono apprese sono numerate progressivamente dal Presidente o dal giurato delegato. I voti riportati su ciascuna scheda da ciascuna concorrente sono annotati dal Segretario nell'apposita tabella del verbale di cui al successivo punto **6.a**), lungo la colonna corrispondente al numero attribuito alla scheda stessa.

5.c) Tutti i giurati hanno comunque diritto di prendere visione delle schede scrutinate, dietro semplice richiesta.

5.d) Ogni scheda priva dell'indicazione del cognome e nome del giurato, o della sua firma di pugno, è cassata dal Presidente o dal giurato delegato mediante barratura diagonale con tratto a penna ed apposizione lungo di essa della dicitura "*nulla*" seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario, e la colonna corrispondente al numero ad essa attribuito, nella tabella detta al punto **5.b**), è barrata con tratto a penna verticale.

5.e) Ogniqualevolta, in una scheda, risulti una discordanza tra il voto in cifre e il voto in lettere, prevale il voto in lettere, e ogniqualevolta una concorrente risulti non votata, oppure debba intendersi non votata ai sensi dei punti **4.h**) o **4.m**), si ha per attribuito alla stessa il voto minimo, vale a dire "1" (uno).

5.f) Esaurito lo scrutinio, si procede alla formazione della classifica di votazione in base alla somma aritmetica dei voti riportati da ciascuna concorrente nelle schede valide.

5.g) Ogniqualevolta in sede di formazione della classifica di una selezione locale vengano a registrarsi piazzamenti *ex aequo* al primo posto, ovvero in coda alla serie del maggior numero di posti utili nel caso previsto al successivo punto **7.b**), si ha per decisivo il voto espresso dal Presidente, e qualora per qualsiasi ragione (attribuzione di uguale voto a più concorrenti *ex aequo*,

mancata votazione di concorrenti *ex aequo*, o nullità della scheda) ciò non valga a dirimere la parità, le concorrenti *ex aequo* sono classificate a determinazione del Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.

5.h) Resta tuttavia in facoltà dell'Esclusivista di disporre che la Giuria proceda a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, ma qualora nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità, si procede in tutti i casi come al punto precedente.

5.i) Ogniqualvolta invece vengano a registrarsi piazzamenti *ex aequo* al primo posto in sede di formazione della classifica per l'assegnazione di un Titolo Regionale, si procede sempre a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell'Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, e solo se nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità si procede come al punto **5.g)**.

5.l) A pena di nullità, tutte le votazioni di ballottaggio sono effettuate secondo le norme comuni ai punti **4.h)** e seguenti, e in tutte le sfilate ad esse prodromiche le concorrenti devono tassativamente indossare il *body* istituzionale del Concorso.

5.m) Formata la classifica, la stessa è proclamata al pubblico dal Presidente.

5.n) Il voto di ogni giurato, a miglior garanzia della sua libertà, è segreto, e pertanto, sotto personale responsabilità per ogni danno causato in difetto sia al giurato o ai giurati interessati, sia all'immagine dell'Esclusivista, sia all'immagine del Concorso e, mediatamente, della MIREN:

5.n.1) in nessun caso, all'atto della proclamazione al pubblico della classifica, il Presidente deve rivelare i voti espressi dall'uno o dall'altro giurato, o comunque rendere dichiarazioni atte a pregiudicare la segretezza del voto.

5.n.2) ogni giurato è obbligato ad osservare, senza limiti di tempo, la massima riservatezza in ordine ai propri voti ed a quanto comunque appreso circa i voti degli altri giurati.

5.o) Parimenti obbligati al più assoluto rispetto della segretezza del voto, sotto personale responsabilità verso i giurati e verso la MIREN, sono l'Esclusivista, il suo rappresentante eventualmente presente allo scrutinio in sua vece, ed il Segretario non prescelto tra i giurati.

5.p) Non è tuttavia coperto da segretezza il voto del Presidente ogniqualvolta esso abbia avuto efficacia decisiva come nei casi di cui ai punti **5.g)**, **5.h)** ultima parte, e **5.i)** ultima parte.

5.q) In caso di inosservanza di alcuna delle regole ai punti da **5.b)** a **5.l)**, la classifica si considera nulla, e la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti, ovvero delle concorrenti in ballottaggio quando sia prevista la sfilata di esse soltanto.

6) *Verbali e atti delle Giurie*

6.a) Delle operazioni di ogni Giuria deve essere redatto verbale conforme al modello predisposto dalla MIREN, con compilazione di ogni spazio in tale modello previsto. La redazione può essere effettuata sia a mano che mediante sistemi di videoscrittura.

6.b) Il verbale deve essere firmato per esteso dal Presidente e dal Segretario pagina per pagina, e consegnato quindi dal Presidente all'Esclusivista Regionale unitamente a tutte le schede utilizzate, sia valide che nulle che annullate, nonché ad ogni altro scritto o documento eventualmente acquisito agli atti della Giuria.

6.c) L'Esclusivista deve controfirmare il verbale e provvedere alla conservazione e custodia dello stesso e di tutte le schede e gli eventuali altri allegati.

6.d) Ogni concorrente ha diritto di prendere visione del verbale e di ottenerne copia a semplice richiesta scritta. Le copie richieste devono essere rilasciate dall'Esclusivista o a mano presso la propria sede, o mediante invio per telecopiatrice o posta elettronica alla richiedente se ella abbia formulato espressa istanza in tal senso indicando un recapito *ad hoc*, entro dodici ore dal termine della selezione locale, o della prefinale, o della finale, cui il verbale afferisce.

6.e) Tuttavia, sempre a garanzia della segretezza del voto, in nessun caso l'Esclusivista può esibire le schede di votazione e le tabelle di scrutinio, o tantomeno rilasciarne copia, ad alcuno, salvo si tratti degli ispettori della MIREN deputati al controllo della puntuale esecuzione dei contratti di subconcessione da parte degli Esclusivisti Regionali, né può comunque riferire ad alcuno dei voti ivi espressi o risultanti. Il divieto non vige però quanto alla scheda del Presidente laddove i voti ivi espressi abbiano avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti **5.g)**, **5.h)** ultima parte, e **5.i)** ultima parte.

7) *Selezioni locali*

7.a) Le selezioni locali designano le ammesse alle finali regionali, nelle persone delle prime classificate in ciascuna di esse, e assegnano i Titoli Provinciali e Locali.

7.b) L'Esclusivista Regionale ha tuttavia facoltà di prevedere che, in alcune o in tutte le selezioni locali di sua competenza, l'ammissione alle finali regionali sia estesa anche ad una o più classificate successive alla prima, fino alla sesta al massimo, salvo l'onere di darne preavviso nel calendario di cui al successivo punto **7.t)**, e di farne dare pubblico avviso dal presentatore all'inizio di ciascuna selezione interessata.

7.c) I Titoli posti in palio in ciascuna selezione locale sono assegnati in base alla classifica, secondo l'ordine stabilito a discrezione dell'Esclusivista e previamente reso noto alle concorrenti, alla Giuria ed al pubblico con precisa indicazione del Titolo corrispondente a ciascun piazzamento. Ove sia posto in palio un solo Titolo, esso è sempre assegnato alla prima classificata.

7.d) I Titoli Provinciali sono però sempre riservati alla prima classificata delle selezioni nelle quali sono posti in palio.

7.e) I Titoli Locali non comportano in sé diritto di ammissione alle finali regionali, ma solo quando ne sia prevista l'assegnazione alla prima classificata, o ad una delle classificate successive cui l'ammissione alle stesse finali risulti eventualmente estesa a mente del punto **7.b)**.

7.f) Sono nulle, e invalide ai fini dell'ammissione alle finali regionali della vincitrice e di ogni altra delle successive classificate cui tale ammissione sia stata eventualmente estesa come al punto **7.b)**, nonché ai fini dell'assegnazione di qualsivoglia Titolo, le selezioni locali cui non partecipino almeno dieci concorrenti ovvero, nelle Regioni o Aree comprendenti meno di quattro province, almeno otto concorrenti.

7.g) Nessuna concorrente è obbligata, o può venire obbligata, a partecipare ad un numero minimo di selezioni locali.

7.h) Ogni concorrente ha facoltà di partecipare a quante selezioni locali voglia nell'ambito della Regione o Area di iscrizione, ovvero delle due Regioni o Aree di iscrizione.

7.i) E' fatto però tassativo divieto alla concorrente risultata prima classificata in una selezione locale di partecipare ad alcun'altra successiva selezione locale nell'ambito della stessa provincia, potendo essa intervenire a selezioni locali nell'ambito di province nelle quali ne abbia già vinto una solo ed esclusivamente in veste di ospite fuori concorso.

Il divieto non opera relativamente alle successive selezioni per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, ma solo finché la concorrente non vinca un Titolo Provinciale, nel qual caso il divieto si estende ad ogni altra selezione, anche per l'assegnazione di un Titolo Provinciale, sia della stessa Regione sia dell'eventuale seconda Regione di iscrizione,

Il divieto non opera, inoltre, relativamente alla selezioni destinata all'assegnazione dei Titoli Speciali di cui ai punti **C.4)** e **C.5)** all'ottavo comma dell'**ART. 3)**, cui la concorrente fosse legittimata a partecipare, ma restano fermi gli effetti preclusivi della partecipazione ad altre selezioni comportati dai Titoli stessi, quali previsti al **n. 10)** in avanti.

Il divieto non opera in nessun caso per le classificate successive alla prima ammesse alle finali regionali in virtù di eventuali estensioni a mente del punto **7.b)**.

Tuttavia:

7.i.1) la concorrente iscritta in due Regioni che consegua l'ammissione alle finali regionali in entrambe le stesse sia in quanto vincitrice di una selezione locale, sia in virtù di estensioni a mente del punto **7.b)**, può partecipare alle finali di una delle due Regioni solamente, e pertanto, non appena partecipi anche a una sola finale di una delle due Regioni, perde *ipso facto* ogni diritto di partecipare alle finali dell'altra;

7.i.2) la concorrente iscritta in due Regioni che consegua in una di esse un Titolo Provinciale può partecipare unicamente alle finali regionali di tale Regione, e pertanto non può più conseguire alcun diritto all'ammissione alle finali regionali dell'altra o, qualora lo abbia già conseguito, lo perde *ipso facto* col conseguimento dello stesso Titolo Provinciale.

7.l) La violazione del divieto al punto precedente comporta l'esclusione immediata della concorrente dalla gara della successiva selezione cui abusivamente partecipi, ovvero, quando risulti accertata solo a gara conclusa, la sua esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto nella sua posizione della prima concorrente a seguire. Ogni Titolo Locale o Provinciale eventualmente conseguito dall'esclusa, si intende nullo in origine, e passa anch'esso di diritto alla prima concorrente a seguire nella classifica della selezione.

7.m) Se però sia ripetuta più di una volta, la violazione comporta per la concorrente, oltre che l'esclusione al punto precedente, l'esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all'**Art. 35)**, a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

7.n) Anche comunque qualora non si diano violazioni del divieto, in tutti casi in cui una concorrente che abbia già conseguito in una selezione locale il diritto all'ammissione alle finali regionali vuoi in quanto prima classificata, vuoi in virtù di eventuali estensioni a mente del punto **7.b)**, venga ad ottenere nella classifica di una successiva selezione locale della medesima Regione un piazzamento utile al conseguimento dello stesso diritto, questo è trasmesso *ipso jure* alla prima delle classificate a seguire in posizione non utile a conseguirlo. Analogamente si trasmette il diritto non conseguibile oppure perduto, a mente del punto **7.i.2)**, dalla vincitrice di un Titolo Provinciale proprio di città non capoluogo di Regione.

7.o) Tuttavia, la concorrente la quale, partecipando lecitamente a una selezione locale dopo averne già vinto una, consegue un nuovo Titolo Locale, conserva sempre essa tale nuovo Titolo, ma alle gare delle finali regionali, ogniqualvolta sia stabilito dall'Esclusivista che le partecipanti indossino le fasce dei Titoli già vinti, dovrà indossare, tra le fasce relative ai Titoli cumulati, quella indicata dallo stesso Esclusivista.

Qualora però fra i Titoli cumulati figurino un Titolo Provinciale, la concorrente dovrà sempre indossare la fascia propria dello stesso.

7.p) In nessun caso può partecipare a una selezione locale la già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato, e qualora vi partecipi si procede come ai punti **7.l)** e **7.m)** senza che mai possa costituire giustificazione il fatto che la partecipazione sia avvenuta con l'assenso o nella tolleranza dell'Esclusivista competente.

7.q) In tutti i casi in cui, in una classifica di selezione locale, a seguire una concorrente da escludersi di diritto come ai punti **7.l)** e **7.p)** si registrino piazzamenti *ex aequo*:

7.q.1) se la violazione del divieto sia rilevata prima della proclamazione della classifica, per la designazione di quella, tra le concorrenti in parità, da ammettersi al subentro dell'esclusenda, si procede come al punto **5.g)** o al punto **5.h)**;

7.q.2) se la violazione fosse invece rilevata solo dopo la proclamazione della classifica, è ammessa al subentro quella, tra le concorrenti in parità, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria;

7.q.3) se, in quest'ultima ipotesi, il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità (o per attribuzione di uguale voto a più concorrenti *ex aequo*, o per mancata votazione di concorrenti *ex aequo*, o per nullità della scheda), è ammessa al subentro l'anziana delle piazzate *ex aequo*.

7.r) Analogamente si procede nel caso al punto **7.n)** ogniqualvolta si registrino piazzamenti *ex aequo* nella prima posizione valida ad ottenere la trasmissione del diritto all'ammissione alle finali regionali, adottandosi la prima o, gradatamente, le altre due soluzioni sopra prescritte a seconda che le condizioni per darsi luogo a tale trasmissione risultino accertate prima o dopo la proclamazione della classifica.

7.s) E' comunque condizione perché possa aversi qualsiasi trasmissione di diritti all'ammissione alle finali regionali che nella Regione resti ancora almeno una finale da disputarsi, e pertanto che non abbia avuto inizio l'ultima finale prevista.

7.t) Ogni Esclusivista deve formare un calendario delle selezioni locali previste nella Regione o Area di sua competenza, e mantenerlo affisso presso la propria sede, liberamente consultabile da chiunque, fino alla conclusione delle selezioni stesse.

Ciascuna selezione deve essere inserita nel calendario almeno tre giorni prima della data di celebrazione prevista, e con pari anticipo deve essere ivi annotata ogni eventuale variazione di luogo, data od orario, o soppressione, delle selezioni elencate, salvo che la variazione o soppressione sia imposta da improvvise ragioni di caso fortuito o forza maggiore, nel qual caso l'annotazione dovrà farsi non appena sopravvenute tali ragioni.

Il calendario deve inoltre essere inserito dall'Esclusivista nella Sezione "MANIFESTAZIONI" del sito www.missitalia.it, onde poter essere quivi consultato da chiunque, e ugualmente deve essere ivi inserita, non appena decisa, ogni eventuale variazione di esso.

Tuttavia tali inserimenti, in quanto opera autonoma dei singoli Esclusivisti Regionali o d'Area in materia riservata alla loro competenza, non comportano alcuna certificazione o garanzia di autenticità, di ufficialità, o consimile, da parte della MIREN, la quale pertanto si intende in tutti i casi esonerata da qualunque responsabilità o corresponsabilità per qualsiasi eventuale errore od omissione.

7.u) Fermo quanto stabilito al punto precedente, l'acquisizione di ogni notizia in merito alle selezioni locali rimane comunque sempre a cura delle interessate, non avendo gli Esclusivisti obbligo alcuno di dare alle iscritte al Concorso comunicazioni o preavvisi *ad personam* del calendario stabilito o delle selezioni locali previste, per restare unicamente tenuti a fornire loro ogni informazione in merito se ed in quanto richiestine.

7.v) Tutte le operazioni di ogni singola selezione locale devono espletarsi in tempi ragionevoli e modulati in modo da non comportare eccessivo affaticamento delle partecipanti, e devono concludersi entro le ore 02.30 (dueetrentaminutiprimi) del giorno seguente a quello di inizio, salvo non si impongano prolungamenti, che comunque devono restare sempre contenuti nei limiti della congruità, per ballottaggi o altre problematiche particolari. Si intende per conclusione di una selezione la proclamazione al pubblico della classifica di votazione.

7.z) Le norme ai punti che precedono si applicano anche nelle Regioni o Aree dove sia prevista una prefinale di passaggio come al punto **2.d.1)**, dovendosi in tal caso intendere ogni riferimento alle finali regionali in esse contenuto come diretto a tale prefinale, con eccezione del caso dei Titoli Provinciali propri di città non capoluogo di Regione, le cui vincitrici accedono alle finali regionali direttamente e senza dover disputare la prefinale stessa.

8) Finali regionali e assegnazione dei Titoli Regionali

8.a) In ciascuna Regione le finali regionali sono celebrate separatamente, ed in date diverse, Titolo per Titolo, restando vietata qualsiasi possibilità di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli o di finali coeve per Titoli diversi, anche se la Regione sia suddivisa in più Aree Sub-regionali.

8.b) E' fatta unica eccezione alla regola al punto che precede per le Regioni comprendenti meno di quattro province, nelle quali è ammessa la celebrazione di finali per l'assegnazione contemporanea di più Titoli Regionali Abbinati, restando però sempre esclusa qualsiasi possibilità di finali coeve per Titoli diversi e sempre fermo che il Titolo Regionale assoluto deve comunque essere assegnato in finale apposita e non contemplante alcuna assegnazione di Titoli Regionali Abbinati.

8.c) L'ordine di assegnazione dei Titoli, e quindi l'ordine di celebrazione delle singole finali, è stabilito a discrezione del competente Esclusivista, che ha facoltà di celebrare una o più finali anche quando non siano ancora esaurite le selezioni locali della Regione, ovvero, nelle Regioni suddivise in Aree Sub-regionali, della propria o delle altre Aree. Tale facoltà è tuttavia esclusa qualora nella Regione, o anche in una sola Area della Regione ove questa sia suddivisa in Aree, siano previste prefinali come al punto **2.d)**, nel qual caso nessuna finale regionale può essere celebrata prima di esse, e nessuna prefinale prima dell'esaurimento delle selezioni locali della Regione o dell'Area in cui essa è prevista, restando nulla qualsiasi finale celebrata anteriormente a una prefinale e qualsiasi selezione locale celebrata successivamente ad una prefinale, e nullo ogni Titolo o diritto concorsuale in esse conseguito.

8.d) Il Titolo assoluto di *MISS* della Regione deve comunque, sempre e tassativamente, essere assegnato per ultimo e dopo l'esaurimento delle selezioni locali della Regione ovvero di tutte le Aree in cui la Regione fosse suddivisa, sotto pena di nullità del Titolo stesso.

8.e) Parimenti, salvo deroghe concesse dalla MIREN come al punto precedente, devono essere tassativamente assegnati per ultimi e dopo l'esaurimento delle selezioni locali della Regione Emilia Romagna, in separate finali celebrate in date diverse, i distinti Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA* previsti nella Regione Emilia-Romagna, ma l'ordine di assegnazione tra di essi rimane sempre stabilito a discrezione dell'Esclusivista competente.

8.f) Il calendario delle finali deve essere pubblicato nelle forme dette al punto **7.t)**, e nelle Regioni suddivise in più Aree ciascun Esclusivista d'Area deve inserirvi tutte le finali, comprese quelle alla cui organizzazione e gestione siano deputati l'altro o gli altri Esclusivisti d'Area della stessa Regione.

8.g) Tutte le ammesse alle finali regionali possono concorrere per l'assegnazione di tutti i Titoli Regionali Abbinati, ma alla concorrente che consegua uno di essi è fatto tassativo divieto di partecipare a successive finali per l'assegnazione di altri, pena in difetto, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che la violazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista Regionale competente:

8.g.1) la decadenza di diritto dal Titolo già conseguito, con passaggio di esso alla prima concorrente a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato;

8.g.2) l'esclusione immediata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista all'**ART. 35)**;

8.g.3) l'esclusione o la decadenza a mente dell'**ART. 35)**, ove la violazione risulti accertata solo in prosieguo di Concorso o, rispettivamente, dopo la conclusione del Concorso.

Nel caso in cui l'Esclusivista competente si avvalga della facoltà prevista alla prima parte del punto **8.c)**, possono concorrere a ciascuna finale anteriore all'esaurimento delle selezioni locali tutte le ammesse alle finali regionali fino alla relativa data, fermi sempre il divieto e le sanzioni sopradetti.

8.h) Ogni nuovo Titolo Abbinato eventualmente conseguito da una concorrente in violazione del divieto al punto che precede si intende nullo in origine, ed il Titolo stesso è riassegnato *ipso jure* alla prima concorrente a seguire nella classifica per la relativa assegnazione.

8.i) Tutte le ammesse alle finali regionali, comprese quelle che già abbiano conseguito un Titolo Regionale Abbinato, e con esse anche le vincitrici di uno dei Titoli Speciali di cui ai punti **C.2)**, **C.3)** e **C.4)** dell'undicesimo comma dell'**ART. 3)**, possono concorrere all'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, dei distinti Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e di *MISS ROMAGNA*, salva ovviamente, in quest'ultimo caso, l'esclusione dalla gara di quella celebrata per ultima, tra le due finali per l'assegnazione di detti Titoli, della vincitrice della finale celebrata per prima.

8.l) Qualora la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato consegua il Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*):

8.l.1) nelle Regioni *Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria*, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) passa di diritto alla prima delle seguenti, nella classifica della stessa finale per l'assegnazione di quest'ultimo Titolo, che non sia a sua volta già portatrice di altro Titolo Abbinato;

8.l.2) nelle Regioni *Piemonte Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Sicilia, Sardegna*, in ossequio alle consuetudini e preferenze locali, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione passa di diritto alla prima delle seguenti nella classifica della finale per l'assegnazione dello stesso Titolo Abbinato che non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato;

8.l.3) in ambo i casi, se nelle classifiche interessate si registrino, alle spalle della vincitrice del Titolo di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), piazzamenti utili *ex aequo*, il passaggio del Titolo Abbinato della stessa è operato a determinazione del Presidente della Giuria in funzione di giudice unico insindacabile.

8.m) E' nullo in origine qualsiasi Titolo Regionale conseguito dalla concorrente che, sebbene priva del diritto di partecipare alle finali della Regione o per non avere mai ottenuto nelle selezioni locali della stessa Regione (ovvero nella prefinale o in una delle due semifinali quivi eventualmente previste) un piazzamento utile a conseguire tale diritto, oppure per aver perduto tale diritto a mente del punto **7.i.1)**, oppure per non aver potuto conseguire o aver perduto tale diritto a mente del punto **7.i.2)**, vi sia stata ugualmente ammessa per errore o per qualsivoglia altra ragione.

Il Titolo nullo è riassegnato *ipso jure* alla prima concorrente a seguire la partecipante senza diritto nella classifica per la relativa assegnazione, ed alla partecipante senza diritto è irrogata l'esclusione oppure la decadenza come previsto ai punti **8.g.2)** e **8.g.3)**.

8.n) Qualora nelle classifiche per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato oggetto di decadenza o nullo a mente delle previsioni di cui ai punti **8.g.1)** ed **8.h)**, oppure di un Titolo Regionale in genere nullo a mente del punto **8.m)**, vengano a riscontrarsi, alle spalle della concorrente colpita dalla decadenza o dalla nullità, piazzamenti *ex aequo* nella prima posizione utile al passaggio o alla riassegnazione *ipso jure* del Titolo stesso, quest'ultimo è assegnato:

8.n.1) nel caso in cui si tratti di un Titolo Regionale Abbinato, a determinazione del Presidente della Giuria della finale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero, nella Regione Emilia-Romagna, a determinazione del Presidente della Giuria della finale celebrata per seconda tra le due per l'assegnazione dei Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), in funzione di giudice unico insindacabile;

8.n.2) nel caso in cui si tratti di Titolo Regionale assoluto, secondo la procedura di cui al punto **5.i)**;

8.n.3) nell'uno e nell'altro caso, ove la violazione determinante la decadenza dal Titolo o la sua nullità risulti accertata solo successivamente alla conclusione della finale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero, nella Regione Emilia-Romagna, della finale celebrata per seconda tra le due per l'assegnazione dei Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*), all'anziana delle concorrenti *ex aequo*.

8.o) Ogni Titolo Regionale nullo a mente delle previsioni di cui ai punti **8.c)** ultima parte, **8.d)** ed **8.e)**, è sempre riassegnato mediante nuova celebrazione della pertinente finale.

8.p) I Titoli Provinciali o Locali nulli a mente della previsione di cui al punto **8.c)**, ultima parte, vale a dire perché assegnati successivamente a una prefinale, non sono in alcun caso riassegnati.

9) Titoli Speciali di Miss Prima dell'Anno e di cui all'ART. 3), XI comma, lett. C.5)

9.a) Il Titolo Speciale di *MISS PRIMA DELL'ANNO* è assegnato dalla MIREN secondo i criteri e le modalità a sua insindacabile discrezione ritenuti.

9.b) La *MISS PRIMA DELL'ANNO* è ammessa di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso, ma non può partecipare ad alcuna Selezione Regionale, né comunque ad alcuna gara per l'assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali e Locali, e di altri Titoli Speciali, pena la decadenza *ipso jure* dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Prefinali Nazionali.

9.c) Le partecipanti alle audizioni per l'assegnazione del Titolo di *MISS PRIMA DELL'ANNO* sono ammesse di diritto alle Finali della Regione di rispettiva residenza anagrafica, ma è fatto loro divieto di partecipare sia a selezioni locali della propria Regione di residenza anagrafica, sia a finali di altre Regioni, potendo esse intervenire alle une o alle altre solo in veste di ospiti fuori concorso.

9.d) La violazione del divieto al punto precedente comporta l'esclusione immediata dalla gara della selezione locale o della finale abusivamente partecipata, ovvero, quando risulti accertata a gara conclusa, l'esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto, nella posizione dell'esclusa, della prima concorrente a seguire. Se però venga ripetuta più di una volta, la violazione comporta l'esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all'**ART. 35)**, a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso.

9.e) Le vincitrici dei Titoli Speciali di cui alla lettera **C.5)** dell'undicesimo comma dell'**ART. 3)** sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso, ma è fatto loro divieto di partecipazione ad alcuna Selezione regionale e comunque ad alcuna

gara per l'assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali e Locali, e di altri Titoli Speciali, pena la decadenza *ipso jure* dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Prefinali Nazionali.

9.f) Il Titolo di *MISS PRIMA DELL'ANNO* e i Titoli Speciali di cui alla lettera **C.5)** dell'undecimo comma dell'**ART.3)** sono insuscettibili di qualsiasi passaggio o riassegnazione a concorrente diversa dalla vincitrice.

10) Titoli Speciali di MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE- SÜDTIROL E MISS JESOLO

10.a) I Titoli Speciali di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* e *MISS JESOLO* sono assegnati in apposite manifestazioni tenute, rispettivamente, in Roma, in Milano, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e in Jesolo e, sempre mediante votazione delle concorrenti da parte di una Giuria designata dall'Esclusivista Regionale competente, e costituita ed operante secondo le regole e le procedure comuni.

10.b) La partecipazione alle gare per l'assegnazione dei Titoli di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* è riservata alle concorrenti nate oppure residenti nella omonime Città o nel territorio delle rispettive province, ovvero nel territorio della rispettiva Provincia Autonoma. Si intende nata nel territorio di una provincia anche colei il cui comune di nascita non risulti attualmente compreso in tale territorio, ma vi risultasse compreso all'epoca della nascita.

10.c) E' comunque condizione tassativa per l'ammissione alle gare l'iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio nel caso di *MISS ROMA* e *MISS CINEMA ROMA*, della Regione Lombardia nel caso di *MISS MILANO*, della Regione Trentino–Alto Adige nel caso di *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* della Regione Veneto nel caso di *MISS JESOLO*, e che, se iscritta in due di tali Regioni, la concorrente non abbia già partecipato ad una delle cinque gare.

10.d) Sono ammesse alle gare anche le già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato o di un Titolo Provinciale, ma, qualora una di esse venga a risultare vincitrice, il suo Titolo Regionale Abbinato o Provinciale passa di diritto come all'ultimo comma dell'**ART. 5)**.

10.e) Per tutti e cinque i Titoli possono essere effettuate selezioni preliminari, a discrezione dell'Esclusivista competente.

10.f) La *MISS ROMA*, la *MISS MILANO*, la *MISS CINEMA ROMA*, la *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* e la *MISS JESOLO* sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso e non possono partecipare ad alcun'altra gara di Selezioni Regionali salvo unicamente quelle per l'assegnazione di un Titolo assoluto di *MISS – Regione*, sotto pena di esclusione o decadenza come ai punti **8.g.2)** ed **8.g.3)**, restando unicamente consentito che possano intervenire ad altre gare come ospiti fuori concorso.

10.g) Alla concorrente che, sebbene priva dei requisiti e condizioni di cui ai punti **10.b)** e **10.c)**, o già detentrica di un Titolo Speciale, ugualmente partecipi alla gara per l'assegnazione del Titolo di *MISS ROMA*, o *MISS MILANO*, o *MISS CINEMA ROMA*, o *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* o *MISS JESOLO* è irrogata l'esclusione o la decadenza come previsto ai punti **8.g.2)** e **8.g.3)**, senza che in nessun caso possa valere a giustificazione che l'abusiva partecipazione sia stata assentita o tollerata dall'Esclusivista competente.

Il Titolo eventualmente conseguito dalla stessa concorrente è nullo in origine, ed è riassegnato *ipso jure* alla prima classificata a seguire in condizioni partecipative regolari. Se nella posizione di classifica utile alla riassegnazione si registrino piazzamenti *ex aequo*, il Titolo è riassegnato a determinazione del Presidente della Giuria della manifestazione in funzione di giudice unico insindacabile, e se l'abuso risulti accertato solo dopo la conclusione della manifestazione, è riassegnato di diritto all'anziana delle concorrenti *ex aequo*.

10.h) In concomitanza con i Titoli di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* e *MISS JESOLO* possono essere assegnati, a discrezione dell'Esclusivista competente, anche altri titoli secondari, anche denominati analogamente ai Titoli enumerati alla lett. **B.2)** dell'**ART. 3)**, ma a tali titoli non sono connessi diritti concorsuali, né comunque altri diritti che quello di potersene fregiare, per cui le vincitrici restano libere di partecipare ad altre gare di Selezioni Regionali.

10.i) Salvo quanto previsto al punto **10.g)**, ultima parte, e al primo comma del successivo **Art. 15)**, i Titoli di *MISS ROMA, MISS MILANO, MISS CINEMA ROMA, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* e *MISS JESOLO* sono insuscettibili di qualsiasi passaggio o riassegnazione a concorrente diversa dalla vincitrice.

11) Regime delle nullità e delle irregolarità – Sanatoria

11.a) L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti stabiliti nel presente articolo determina la nullità degli atti compiuti in violazione soltanto se la nullità sia espressamente comminata.

11.b) Le inosservanze di prescrizioni e divieti non espressamente imposti a pena di nullità rilevano solo in quanto abbiano determinato effettivo pregiudizio a carico di una o più concorrenti.

11.c) Tutte le nullità e inosservanze, quando non siano rilevate d'ufficio dall'Esclusivista competente, devono essere fatte valere mediante contestazione scritta proposta allo stesso Esclusivista, a mano o a mezzo posta raccomandata, telegramma o telettipiatrice, entro i seguenti termini perentori:

11.c.1) trentasei ore dalla conclusione della selezione locale interessata, quanto a quelle occorse in sede di selezioni locali;

11.c.2) ventiquattro ore dalla conclusione delle eventuali prefinali regionali, quanto a quelle occorse in sede di queste ultime;

11.c.3) ventiquattro ore dalla conclusione della finale interessata, quanto a quelle occorse in sede di finali regionali.

Nel caso di contestazione proposta a mano, l'Esclusivista è inderogabilmente tenuto a rilasciarne alla proponente copia a vista con annotazione, debitamente siglata, della data e dell'ora di ricezione.

11.d) Per la contestazione non sono richieste formule particolari, ma essa deve recare almeno l'indicazione del nome della proponente e l'indicazione specifica, sia pure in modo sommario o anche solo telegrafico, della nullità o inosservanza contestata. La contestazione deve inoltre essere sempre sottoscritta dalla proponente nonché, ove essa sia minore, dall'esercente la patria potestà, salvo sia inoltrata a mezzo telegramma, nel qual caso è sufficiente che la proponente, o l'esercente la patria potestà ove essa sia minore, figuri come mittente.

11.e) E' nulla ad ogni effetto ogni contestazione proposta verbalmente, o a mezzo posta elettronica, o anonima, o priva delle indicazioni dette al punto precedente, o proposta fuori termine.

11.f) Agli effetti della tempestività della contestazione, per momento di conclusione della selezione locale, della prefinale o della finale si intende l'ora di chiusura del verbale di Giuria detto al punto **6.a)**, e per momento di proposizione della contestazione quello della relativa ricezione da parte dell'Esclusivista, facendo fede al riguardo, nel caso di contestazione proposta a mano, l'annotazione dell'Esclusivista detta all'ultimo alinea del punto **11.c)**, nel caso di contestazione inoltrata a mezzo posta o telegrafo, gli atti postali, e, nel caso di contestazione inoltrata a mezzo telecopiatrice da terminale non postale, le registrazioni automatiche del terminale dell'Esclusivista.

11.g) Perché una contestazione di nullità, o di inosservanza di prescrizioni o divieti non imposti a pena di nullità, sia ammissibile e procedibile, occorre comunque che colei che l'abbia sollevata vi abbia effettivo ed attuale interesse.

11.h) Tale interesse si intende strettamente circoscritto:

11.h.1) a quello all'ammissione alle finali regionali, oppure alla prefinale di passaggio eventualmente prevista come al punto **2.d.1)**, quanto alle nullità o inosservanze occorse in sede di selezioni locali;

11.h.2) a quello all'ammissione alle finali regionali quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di eventuali prefinali di passaggio o recupero come ai punti **2.d.1)** e **2.d.2)**;

11.h.3) a quello all'ammissione alle Prefinali Nazionali o all'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero, nel caso dell'Emilia-Romagna, di uno dei due Titoli assoluti di *MISS EMILIA* e *MISS ROMAGNA*) quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di finali regionali.

11.i) L'interesse si intende pertanto insussistente in tutti i casi in cui, anche in assenza della nullità o dell'inosservanza, la proponente non avrebbe comunque conseguito i diritti caso per caso previsti al punto precedente, ed altresì insussistente, o non attuale ovvero non più attuale:

11.i.1) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una selezione locale, qualora la proponente abbia conseguito, in una precedente o successiva selezione locale, il diritto all'ammissione alle finali regionali, o alla prefinale di passaggio eventualmente prevista;

11.i.2) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una prefinale di passaggio, qualora la proponente abbia frattanto conseguito il diritto all'ammissione alle finali regionali nella successiva prefinale di recupero eventualmente prevista a mente del punto **2.d.2)**,

11.i.3) nell'ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di finale regionale per l'assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato, qualora la proponente abbia frattanto conseguito, in una successiva finale, un altro Titolo Regionale Abbinato, e quindi il diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali.

11.I) Nell'ipotesi di finale regionale per l'assegnazione del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), il già avvenuto conseguimento del diritto all'ammissione alle Prefinali Nazionali non pregiudica l'interesse all'assegnazione del Titolo assoluto.

11.m) La contestazione inammissibile per originaria o sopravvenuta carenza di interesse della proponente non produce effetti a favore delle concorrenti che, pur potendovi avere effettivo e attuale interesse, non abbiano a loro volta proposto contestazione, mentre la contestazione ammissibile estende i suoi effetti a favore di ogni altra concorrente che vi abbia effettivo e attuale interesse, anche se non abbia proposto contestazione.

11.n) Qualunque nullità o inosservanza si intende sanata per ogni effetto se non sia stata rilevata d'ufficio dall'Esclusivista o non sia stata contestata nei termini al punto **11.c)**, oppure se la contestazione sia nulla a mente del punto **11.e)**, oppure se la contestazione sia inammissibile per carenza originaria dell'interesse al punto **11.h)** o lo divenga per sopravvenuta inattualità di tale interesse come al punto **11.i)**.

11.o) Le nullità previste ai punti **3.a)** ed **11.e)** e le nullità di Titoli sono insanabili, ma, nel caso al punto **11.e)**, la contestazione nulla per difetto di forma scritta o delle indicazioni dette al punto **11.d)**, o per inoltro a mezzo posta elettronica, può essere sempre reiterata in forma valida purché non siano decorsi i termini al punto **11.c)**. Nessuna sanatoria di nullità o inosservanze può comunque valere a precludere, ove risulti comminata, l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'**ART. 35)**.

ART. 14) INIZIATIVE PARTICOLARI A DISCREZIONE DEGLI ESCLUSIVISTI REGIONALI

Gli Esclusivisti Regionali hanno facoltà di organizzare sotto la propria esclusiva responsabilità, parallelamente alle Selezioni Regionali di propria competenza, una gara, riservata alle ragazze che debbano compiere 18 anni dopo il 30 agosto 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, per l'elezione, ad opera della Giuria dell'ultima finale regionale o di una Giuria *ad hoc*, di una *Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2016*.

Tali gare non comportano però acquisizioni di diritti in ordine al *CONCORSO MISS ITALIA 2016* verso la MIREN, potendo solo comportare per le vincitrici il conseguimento di un "Passaporto" di ammissione diretta alle finali della Regione per l'edizione 2017 del Concorso e del diritto di fregiarsi del titolo di *Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2016*.

ART. 15) PASSAGGI O RIASSEGNAZIONI DI TITOLI REGIONALI E SPECIALI DOPO LA CONCLUSIONE DELLE FINALI REGIONALI

In tutti i casi in cui, successivamente alla conclusione dell'ultima finale di una Regione, sopravvenga la rinuncia al Titolo o il ritiro o l'esclusione dal Concorso della vincitrice di un Titolo Regionale, o di un Titolo Speciale di *MISS ROMA*, *MISS MILANO*, *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* o *MISS JESOLO*, o sopravvenga un accertamento di nullità di taluno di tali Titoli per causa diversa da quelle di cui ai punti **3.a)**, **8.c)** ultima parte, **8.d)** ed **8.e)**, il Titolo della rinunciante o ritirata o esclusa, oppure nullo, passa o è riassegnato *ipso jure* come all'ultimo comma dell'**ART. 5)**.

Nel caso però di Titolo Regionale Abbinato conseguito, in una delle Regioni enumerate al punto **8.I.1)** dell'**ART. 13)**, per passaggio dalla vincitrice del Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*), il passaggio o la riassegnazione si opera sempre in capo alla prima concorrente

te a seguire la portatrice nella classifica per l'assegnazione dello stesso Titolo assoluto, che non risulti già portatrice di altro Titolo Abbinato. In pari modo si opera il passaggio del Titolo Regionale Abbinato delle stesse Regioni la cui portatrice venga a conseguire il Titolo assoluto di *MISS* della Regione (ovvero di *MISS EMILIA* o *MISS ROMAGNA*) per effetto di un passaggio o di una riassegnazione operatisi a mente del comma precedente.

Ogniqualevolta nelle classifiche citate ai commi che precedono si registrino parità nella posizione utile al passaggio o alla riassegnazione del Titolo della rinunciante, ritirata o esclusa, oppure del Titolo nullo, il Titolo stesso passa o è riassegnato di diritto all'anziana delle concorrenti *ex aequo*.

ART. 16) PREFINALI NAZIONALI

Le Prefinali Nazionali qualificano le 40 (quaranta) concorrenti da ammettersi alla FINALE.

1) Concorrenti ammesse

Sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali:

- A)** tutte le vincitrici di un Titolo Regionale;
- B)** le vincitrici dei Titoli Speciali di *MISS PRIMA DELL'ANNO 2016*, *MISS ROMA 2016*, *MISS MILANO 2016*, *MISS CINEMA ROMA 2016*, *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL 2016* e *MISS JESOLO 2016*.
- C)** le vincitrici dei Titoli Speciali *LA CURVY DI MISS ITALIA KEYRA 2016* di cui alla lettera **C.5)** dell'undicesimo comma dell'**ART.3)**.

E' riservata alla MIREN la facoltà di ammettere altresì alle Prefinali Nazionali, onde concorrervi in posizione paritetica rispetto alle altre aventi diritto:

- a)** fino a cinque vincitrici o finaliste di eventuali concorsi speciali celebrati parallelamente al Concorso;
- a)** fino a tre vincitrici di eventuali ulteriori Titoli Speciali che, a sua discrezione, fosse a dividere di porre in palio;
- b)** fino a nove ragazze scelte a sua determinazione discrezionale insindacabile nell'ambito dell'una o dell'altra Regione, le quali sono qualificate come "*Miss Selezione Fotografica 2016*" della Regione o Città di rispettiva residenza anagrafica, salva altra qualificazione che la MIREN fosse a ritenere.

2) Sopravvenienza di passaggi o riassegnazioni di Titoli

Qualora, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione delle ammesse presso la sede delle Prefinali Nazionali, sopravvengano passaggi o riassegnazioni di Titoli a mente dell'**ART. 15)**, si procede a norma dei due capoversi a seguire.

Nel caso si abbia passaggio o riassegnazione di un Titolo Regionale assoluto in capo a una portatrice di Titolo Regionale Abbinato, quest'ultimo passa come previsto all'**ART. 15)**.

In tutti i casi in cui si abbia passaggio o riassegnazione di un Titolo Regionale in capo a una non ammessa alle Prefinali Nazionali, costei è ammessa a partecipare effettivamente alla relativa gara solo a condizione che si presenti presso la sede di esse non oltre la mezzanotte del giorno stabilito per la presentazione delle ammesse come al n. **1)**, ovvero, se abbia avuto co-

municazione del passaggio o della riassegnazione dopo la mezzanotte del giorno precedente, non oltre le ore 8.00 (ottozero-minutiprimi) del giorno successivo.

L'Esclusivista competente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali della concorrente presentatasi fuori termine, salvo che la stessa non provi che egli sia incorso in grave e colpevole ritardo nel darle comunicazione del passaggio o della riassegnazione del Titolo in suo favore. La comunicazione può essere validamente data dall'Esclusivista in qualsiasi forma, compresa quella verbale o telefonica, e qualora sia data a mezzo telegrafo, posta elettronica o messaggio via *SMS*, la sua tempestività è sempre valutata con riferimento esclusivo al momento di invio.

Resta comunque riservata alla MIREN la facoltà discrezionale di ammettere ugualmente alla gara la concorrente presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore.

Qualora sopravvengano passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali, o ritiri o esclusioni di concorrenti, successivamente al giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse come al precedente n. **1)**, in nessun caso si dà luogo a nuove ammissioni come al terzo capoverso, ma si procede alla gara delle Prefinali Nazionali con numero ridotto di partecipanti.

3) Condizioni di partecipazione

E' condizione per l'effettiva ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali che la concorrente sottoscriva l'apposita domanda di ammissione alle Selezioni Nazionali nonché, per accettazione, il presente Regolamento nel testo integrale e i relativi allegati.

La concorrente che non assolva a tale onere entro l'inizio delle operazioni di gara si considera a tutti gli effetti ritirata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista al quinto comma dell'**ART. 34)**.

La concorrente deve inoltre versare nell'attuale possesso di tutti i requisiti previsti all'**ART. 8)**, ma resta consentito, in deroga al disposto di cui alla lettera **h)**, ultima parte, *ibidem*, che le "*Miss Selezione Fotografica*" possano aver partecipato come concorrenti alle Selezioni Finali o alle Prefinali Nazionali dell'edizione 2015 del Concorso. Il possesso di tutti i requisiti deve perdurare fino a quando la concorrente rimanga utilmente in gara.

4) Gara, generalità, organo giudicante

Partecipano alla gara, in posizione paritetica tra di esse, tutte le ammesse alle Prefinali Nazionali quali precisate al precedente n. **1)**, nonché le eventuali nuove ammesse a mente del terzo capoverso del precedente n. **2)**.

A ciascuna partecipante è assegnato un numero di tre cifre, compreso tra 001 (zero-zero-uno) e quello corrispondente al totale delle partecipanti secondo l'ordinaria serie numerica, destinato a contraddistinguerla lungo tutto il corso della gara. L'assegnazione è operata dalla MIREN in base alla provenienza regionale della concorrente ed al Titolo da essa portato, nell'ordine dalla stessa MIREN prestabilito con determinazione discrezionale insindacabile.

Le operazioni di gara sono di norma fatte oggetto, oltre che di

riprese fotografiche, di riprese videotelevisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, in diretta oppure in differita, con libera possibilità di elaborazione, anche da parte dell'emittente nazionale LA7.

La selezione delle 40 (quaranta) concorrenti da ammettersi alla FINALE è operata a giudizio di una Commissione Tecnica sedente in sala di gara, e composta da un numero di membri compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dieci, oltre un Presidente, tutti designati dalla MIREN con determinazione insindacabile.

Sempre a determinazione insindacabile della MIREN, possono in ogni momento essere sostituiti i componenti della Commissione a carico dei quali sopravvengano impedimenti, oppure resi dimissionari, e destituiti e sostituiti quelli che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, lesivi del prestigio o dell'immagine del Concorso, della MIREN o della LA7 SRL, o lesivi della reputazione di concorrenti oppure di altri giurati.

Il Presidente nomina un Segretario, prescegliendolo tra i componenti della Commissione oppure tra i membri della Commissione di Garanzia di cui al successivo **ART. 19**). Nel caso in cui sopravvengano dimissioni, impedimento o destituzione da componente della Commissione del nominato, il Presidente procede in via immediata a nuova nomina.

5) Gara, svolgimento

La Commissione Tecnica sottopone a valutazione tutte le prefinaliste e, all'esito, individua 60 (sessanta) tra di esse da sottoporsi a nuova valutazione, formandone un elenco scritto secondo l'ordine crescente dei rispettivi numeri di gara oppure, a discrezione del Presidente, secondo l'ordine alfabetico dei rispettivi cognomi.

Quindi, sottoposte a nuova valutazione le 60 (sessanta) individuate, designa, con scelta esclusivamente tra queste ultime, le 40 (quaranta) concorrenti da ammettersi alla FINALE, formandone un elenco scritto secondo l'ordine crescente dei rispettivi numeri di gara oppure, a discrezione del Presidente, secondo l'ordine alfabetico dei rispettivi cognomi.

Infine, forma una graduatoria delle restanti 20 (venti) concorrenti non ammesse alla FINALE, da valere ai fini dell'individuazione delle Riserve di cui al seguente n. **6**).

Gli elenchi e la graduatoria sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti della Commissione, e consegnati dal Presidente al Segretario o al Presidente della Commissione di Garanzia di cui al successivo **ART. 19**) unitamente ai verbali della seduta.

Le modalità di presentazione e di sfilata delle concorrenti sono determinate a discrezione del Presidente della Commissione, e possono comportare brevi interviste anche in ordine a situazioni, fatti, interessi di carattere personale, richieste di assunzione di pose ritrattistiche, richieste di esibizione in brevi numeri spettacolari, e consimili.

La Commissione può avvalersi, per migliore valutazione delle concorrenti, anche dei relativi ritratti fotografici istituzionali realizzati a cura della MIREN e dei materiali di videoripresa delle relative sfilate e presentazioni.

La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le

formalità stabilite dal Presidente. Ogni divergenza di pareri è risolta mediante votazione a maggioranza, e in caso di parità di voti la situazione di parità è risolta con riguardo del voto del Presidente o comunque a sua determinazione.

6) Riserve

Le prime due nella graduatoria di cui al terzo capoverso del precedente n. **5**) sono ammesse alla FINALE come riserve onde sostituire quelle delle quaranta qualificate che fossero a ritirarsi dal Concorso o a venire escluse a norma dell'**ART. 35**).

E' facoltà discrezionale della MIREN di chiamare in qualsiasi momento a riserva anche la terza e, gradatamente, le successive a seguire nell'ordine di graduatoria.

Salvo sia diversamente previsto, le riserve sono chiamate alla sostituzione delle ritirate o escluse sempre nell'ordine di graduatoria.

Il subentro delle riserve è tuttavia ammesso nei soli limiti di cui alla lettera **I**) del successivo **ART. 22**).

7) "Prestito" dei Titoli Regionali Abbinati

E' facoltà della MIREN di disporre che, per esigenze spettacolari, e segnatamente per quella di assicurare sostanziale uniformità di presenza dei Titoli Regionali Abbinati in sede di Selezioni Finali, il Titolo Regionale Abbinato di una concorrente non ammessa alla FINALE sia concesso in "prestito" ad altra concorrente compresa invece tra le ammesse, oppure tra le riserve.

Il "prestito", ove disposto, è obbligatorio sia per la concedente che per la concessionaria, per cui la prima non può opporvi alcuna eccezione e la seconda è tenuta, senza a sua volta poter opporre eccezioni, a fregiarsi del Titolo "prestato" e ad indossarne la fascia nel corso della gara FINALE, degli spettacoli televisivi su di esse incentrati, e di qualunque altro spettacolo, evento, presentazione, posa, conferenza o incontro stampa, *reportage*, o simile, ad esse prodromico, collaterale o comunque connesso, fatta eccezione delle occasioni in cui la MIREN fosse a disporre diversamente.

Il "prestito" ha durata strettamente circoscritta al periodo dalla conclusione delle Prefinali Nazionali fino a quella dell'ultimo evento, presentazione, posa, intervista, *reportage*, o simile, successivo alla FINALE, cui la concessionaria sia chiamata a partecipare, e non pregiudica i diritti della concedente sul Titolo "prestato" né i diritti della concessionaria stessa sul Titolo temporaneamente deposto per assumere quello "prestato", intendendosi tali diritti semplicemente sospesi fino alla cessazione del "prestito", allorquando ambedue i Titoli ritornano nell'esclusivo possesso delle rispettive vincitrici.

I Titoli da "prestarsi" e le rispettive concessionarie sono scelti e designate dalla MIREN con determinazione discrezionale insindacabile.

La concorrente designata come concessionaria di un Titolo che si rifiuti di assumerlo in "prestito", o comunque rifiuti od ometta di indossarne la relativa fascia anche in uno soltanto dei momenti detti al secondo capoverso, soggiace all'esclusione dal Concorso con ogni conseguenza prevista all'**ART. 35**), mentre soggiace alla decadenza *ibidem* prevista la portatrice di un Titolo del quale sia disposto il "prestito" che fraponga rifiuti od ostacoli alla concessione o alla sua regolare esecuzione.

ART. 17) FINALE – GENERALITÀ

Partecipano alla FINALE tutte e soltanto le 40 (quaranta) concorrenti qualificate dalle Prefinali Nazionali.

La FINALE si sviluppa:

A) in una o più *matinée* destinate all'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, con eccezione di quello di *MISS CINEMA 2016*;

B) in una seduta per l'assegnazione del Titolo Nazionale Abbinato di *MISS CINEMA 2016*;

C) in una Serata Finale, articolata in sei sessioni di gara volte alla progressiva selezione delle 40 (quaranta) concorrenti fino ad addivenirsi all'elezione della *MISS ITALIA 2016*.

Tutte le operazioni della FINALE sono di norma fatte oggetto di riprese fotografiche, videocinematografiche e televisive suscettibili di diffusione in tutto o in parte, con libera possibilità di elaborazione e con qualsiasi mezzo, e quelle televisive in diretta oppure in differita anche da parte dell'emittente nazionale LA7.

Le operazioni concorsuali della Serata Finale si svolgono nel quadro di produzioni televisive destinate alla diffusione in diretta da parte dall'emittente nazionale LA7, e possono pertanto strutturarsi o articolarsi anche in funzione di esigenze spettacolari, e contemplare arricchimenti di natura spettacolare oppure associazioni di numeri artistici, di intrattenimento o consimili, al fine di assicurare la miglior godibilità da parte del pubblico.

ART. 18) ORGANI GIUDICANTI IN SEDE DI FINALE

Nella *matinée* (o nelle *matinée*) l'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati è operata da una Commissione Giudicatrice sedente in sala di gara, e comprendente i rappresentanti delle Aziende *sponsor* dei Titoli stessi.

Nella seduta per l'assegnazione del Titolo di *MISS CINEMA 2016*, la valutazione delle concorrenti e l'assegnazione del Titolo sono operate dal Presidente della Giuria Tecnica di cui al comma seguente, costituito a giudice monocratico.

Nella gara della Serata Finale la valutazione e votazione delle concorrenti è operata da:

I.a) una Giuria Tecnica sedente in sala di gara e composta da un numero di membri da 6 (sei) a 14 (quattordici), oltre un Presidente;

I.b) una Giuria Artistica sedente in sala di gara e composta da un numero di membri da 2 (due) a 6 (sei), oltre un Presidente;

I.c) il pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, regolato come alla lettera **B)** del successivo **ART. 24)**;

I tre corpi giudicanti operano in concorso tra di essi in tutte le Sessioni di gara tranne che nella Terza, nella quale è costituita ad unico giudice la Giuria Artistica. Sono inoltre riservate in via esclusiva alla Giuria Tecnica le attribuzioni di cui alle lettere **D)** e **G)** del successivo **Art. 24)**.

La composizione della Commissione Giudicatrice, sia per quanto attiene al numero dei componenti che per quanto attiene all'identità degli stessi, è stabilita dalla MIREN con deter-

minazione discrezionale insindacabile, e di norma comprende i rappresentanti delle Aziende *sponsor* dei Titoli stessi. E' costituito di diritto a Presidente l'anziano dei componenti.

Nel caso in cui per l'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati si celebri più di una *matinée*, la composizione della Commissione Giudicatrice può rimanere sempre invariata oppure variare da *matinée* a *matinée*.

Sempre con determinazione discrezionale insindacabile dalla MIREN sono designati i componenti e i Presidenti della Giuria Tecnica e della Giuria Artistica, con scelta tra professionisti o personaggi dello spettacolo, della televisione, della moda, o anche tra esponenti delle Istituzioni, personalità del mondo del lavoro, della cultura o dello *sport*, personaggi di pubblica fama in genere.

La composizione della Giuria Tecnica può coincidere con quella della Commissione Tecnica costituita a giudice delle Prefinali Nazionali, oppure coincidervi solo in parte, oppure differenziarsene del tutto.

A giudizio insindacabile della MIREN possono in ogni momento essere destituiti i componenti della Commissione Giudicatrice o della Giuria Tecnica o della Giuria Artistica che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, o lesivi del prestigio o dell'immagine del Concorso, della MIREN o della LA7 SRL, o lesivi della reputazione delle concorrenti o di altri giurati.

Sono destituiti di diritto i componenti della Giuria Tecnica o della Giuria Artistica che si presentino a prender posto dopo l'inizio della prima votazione della Serata Finale, oppure divulgano informazioni o notizie in merito a giudizi od opinioni espressi privatamente da altri giurati.

La sostituzione dei componenti della Commissione Giudicatrice o della Giuria Tecnica o della Giuria Artistica destituiti, o impediti per accidente sopravvenuto, o dimissionari, è disposta con determinazione discrezionale insindacabile dalla MIREN.

Allo stesso modo è disposta la sostituzione dei Presidenti della Giuria Tecnica o della Giuria Artistica impediti, dimissionari o destituiti, salvo che l'impedimento o le dimissioni o la destituzione sopravvengano successivamente all'insediamento dell'organo, nel qual caso subentra di diritto nelle funzioni di Presidente l'anziano dei componenti dell'organo stesso.

Nessuna sostituzione, né comunque alcuna modifica della composizione dell'una o dell'altra Giuria, fatta unica eccezione del subentro di diritto di cui al comma che precede, può tuttavia essere operata dopo che abbiano avuto inizio le operazioni di voto della Prima Sessione della Serata Finale, salvo che venga a registrarsi il venir meno, per qualsiasi causa, del numero minimo dei componenti dell'organo quale stabilito ai punti **I.a)** ed **I.b)** del terzo comma.

In tale ultimo caso possono essere ridesignati a far parte dell'organo ricostituendo i componenti già destituiti di diritto per presentazione fuori tempo utile.

Ove però il venir meno del numero minimo dei componenti dell'organo venga a registrarsi nel corso di una delle votazioni della Prima, della Seconda, della Quarta, della Quinta o della Sesta Sessione di gara, la votazione stessa deve essere interrotta, e dopo reintegrato l'organo ripetuta da parte di tutti e tre i corpi giudicanti, compreso il pubblico dei telespettatori.

Ove invece venga a registrarsi il venir meno del numero minimo dei componenti della Giuria Artistica nel corso di una delle votazioni della Terza Sessione, la votazione stessa è interrotta e quindi ripetuta da parte della Giuria reintegrata, ma non si dà luogo a ripetizione delle votazioni già effettuate.

ART. 19) COMMISSIONE DI GARANZIA

Dal momento di inizio delle Prefinali Nazionali, è insediata una Commissione di Garanzia formata da tre Avvocati legalmente esercenti, designati dalla MIREN, e deputata a vigilare, dando le opportune disposizioni, sulla regolarità delle operazioni concorsuali e sulla retta applicazione delle norme del presente Regolamento, nonché a risolvere in via immediata ogni dubbio interpretativo o questione applicativa che in ordine a tali norme fosse a insorgere.

La Commissione, che elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario, ha potestà di accesso ad ogni atto od operazione concorsuale e può procedere d'ufficio in qualsiasi momento o circostanza.

Le sue determinazioni sono adottate a maggioranza, non sono soggette a formalità particolari, sono insindacabili ed immediatamente vincolanti per le concorrenti, l'organizzazione del Concorso, la Commissione Tecnica, la Commissione Giudicatrice, la Giuria Tecnica, la Giuria Artistica, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto.

Nel corso della gara della Serata Finale, la Commissione delibera in composizione monocratica, in persona del Presidente, il quale può in ogni momento adottare anche d'ufficio, su eventuali dubbi interpretativi o questioni applicative del presente Regolamento, determinazioni insindacabili vincolanti per l'organizzazione del Concorso, per le concorrenti, per la Giuria, per il Presentatore dello spettacolo, per gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto, nonché per l'emittente televisiva ed i commissionari e gestori del *Televoto*, tutti i quali ultimi, per l'effetto, sono tenuti alla preventiva sottoscrizione del presente Regolamento.

La Commissione permane in carica anche dopo la conclusione della FINALE fino alla definizione di ogni eventuale questione residuante o solo successivamente insorta.

ART. 20) OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA GARA DELLA FINALE – NUMERO DI GARA

Successivamente alla conclusione delle Prefinali Nazionali è assegnato a ciascuna delle 40 (quaranta) concorrenti ammesse alla FINALE un numero di due cifre, compreso tra “01” (zero-uno, ovvero “uno”) e “40” (quattro-zero, ovvero “quaranta”), secondo l'ordinaria serie numerica, destinato a contraddistinguere lungo tutto il corso della gara.

La distribuzione dei singoli numeri è determinata mediante sorteggio eseguito sotto la direzione della Commissione di Garanzia di cui al precedente **ART.19)**, o di una rappresentanza di essa, al cospetto di tutte le quaranta concorrenti.

Il sorteggio è effettuato mediante estrazioni in sequenza da un mucchio di quaranta tessere numerate da 01 a 40 (o anche da 1 a 40), ed i numeri sono distribuiti con assegnazione del

primo estratto all'anziana delle concorrenti, del secondo estratto alla più giovane, del terzo estratto all'anziana delle trentotto rimanenti, del quarto estratto alla più giovane delle stesse rimanenti, e via a seguire con uguale alternanza fino ad esaurimento della serie.

Il numero così assegnato è mantenuto dalla concorrente, senza possibilità di mutamento, fino a tutta la conclusione della Finale, e le Riserve subentranti assumono sempre il numero di identificazione della sostituita.

ART. 21) PRODUZIONI TELEVISIVE ANTERIORI ALLA SERATA FINALE

Nei due giorni antecedenti quello della Serata Finale sono diffuse in seconda serata dall'emittente televisiva nazionale LA7 due “*Anteprime*”, realizzate mediante montaggio di riprese eseguite nel corso delle Prefinali Nazionali e nei giorni a seguire le stesse, e concepite a modo di *reportage* sul “mondo” del Concorso nell'imminenza della Serata Finale e di “biglietto” di presentazione al pubblico televisivo delle quaranta finaliste.

Esse perseguono finalità ed hanno carattere meramente spettacolari, e sono pertanto strutturate e articolate, anche per quanto specificamente attiene all'ordine e alla modalità di presentazione delle concorrenti, a discrezione tecnica degli autori della produzione televisiva incentrata sulla Serata Finale, salvo comunque a conformarsi a criteri di sostanziale equivalenza dei tempi di “visibilità” individuale delle finaliste.

Le Riserve subentrate a mente del punto **G.a)** del successivo **ART. 24)** vi sono presentate solo ove lo consentano i tempi tecnici disponibili al momento del subentro, e possono pertanto non esservi presentate o esservi presentate con tempi e modi di “visibilità” diversi, e meno favorevoli, rispetto a quelli delle altre concorrenti-

Le “*Anteprime*” non spiegano rilevanza ai fini della gara concorsuale, né costituiscono fasi od operazioni concorsuali salvo che per la parte conclusiva della seconda, in onda in orario presumibile intorno alla mezzanotte del giorno antecedente quello della Serata Finale e comunque non successivo alla 01.00 (unaezerominuti) del giorno di quest'ultima, poi che in essa si dà luogo al pubblico lancio del *Televoto* della Prima Sessione di gara della stessa Serata Finale.

ART. 22) MATINÉE PER L'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI NAZIONALI ABBINATI – ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI MISS CINEMA

Nella *matinée*, o nelle *matinée*, della FINALE si procede all'assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, escluso quello di *MISS CINEMA 2016*, con partecipazione alla gara di tutte le 40 (quaranta) concorrenti qualificate dalle Prefinali Nazionali.

I Titoli sono assegnati nell'ordine stabilito a determinazione discrezionale insindacabile della MIREN.

La Commissione Giudicatrice, previa sfilata delle concorrenti al suo cospetto, sottopone a valutazione le medesime e forma per ogni Titolo Nazionale Abbinato una graduatoria comprendente, oltre alla vincitrice, una seconda, una terza e una quarta a seguire in funzione di candidate di riserva.

Le candidate di riserva, nell'ordine di graduatoria, subentrano di diritto alla vincitrice, o alla precedente candidata di riserva eventualmente già subentrata a quest'ultima, ove sopravvenga una delle seguenti situazioni:

a) conseguimento da parte della vincitrice, o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata, del Titolo di *MISS ITALIA 2016*;

b) esclusione dal Concorso della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata;

c) rinuncia al Titolo, o ritiro dal Concorso per impedimento o qualsiasi altra ragione, della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata.

E' comunque condizione per il subentro che la candidata di riserva non abbia frattanto già vinto un altro Titolo Nazionale Abbinato, salvo si tratti del Titolo di *MISS CINEMA* o uno dei Titoli omonimi di testate di stampa periodica menzionati alla lettera **A.2)** dell'**ART. 3)**.

La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente, e qualsiasi conflitto di giudizi che risulti non superabile mediante votazione a maggioranza è risolto a determinazione insindacabile del Presidente.

Il Titolo di *MISS CINEMA 2016* è assegnato dal Presidente della Giuria Tecnica di cui al punto **I.a)** del terzo comma del precedente **Art. 18)**, costituito a giudice monocratico, in apposita seduta, in camera di consiglio oppure pubblica a discrezione dello stesso Presidente.

A determinazione discrezionale insindacabile della MIREN la proclamazione delle vincitrici dei Titoli Nazionali Abbinati può, a scopo spettacolare, essere differita fino alla Serata Finale, ed anche venire effettuata nel quadro di artifici spettacolari atti ad alimentare l'attesa del pubblico, quali la preventiva presentazione di una rosa fittizia di possibili vincitrici comprendente la vincitrice effettiva senza però indicazione alcuna atta a farla riconoscere, o altri similari.

ART. 23) SERATA FINALE

Partecipano alla gara della Serata Finale tutte le 40 (quaranta) qualificate dalle Prefinali Nazionali.

La Serata si articola in sei sessioni di gara, contemplanti, in associazione alle operazioni concorsuali, l'esibizione delle concorrenti in sfilate, figurazioni, quadri, interviste, numeri spettacolari o ludico-spettacolari in genere.

I) Nella **Prima Sessione**, previa apertura del *Televoto* al termine della seconda delle "Antepreme" di cui al precedente **Art. 21)**, si procede a presentazione al pubblico di tutte le 40 (quaranta) finaliste e quindi a sottoposizione delle stesse alla valutazione e votazione congiunta, oltre che da parte del pubblico dei telespettatori operante mediante il sistema del *Televoto*, da parte della Giuria Tecnica e della Giuria Artistica, al fine di selezionare **20 (venti)** di esse da ammettersi alla Seconda Sessione di gara.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **20 (venti)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Seconda Sessione di gara, mentre le restanti 20

(venti) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

II) Nella **Seconda Sessione**, le 20 (venti) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica, della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionare **10 (dieci)** di esse da ammettersi alla Terza Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **10 (dieci)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Terza Sessione di gara, mentre le restanti 10 (dieci) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

III) Nella **Terza Sessione**, le **10 (dieci)** concorrenti ammesse sono chiamate a cimentarsi, a due a due, in 5 (cinque) "sfide" a eliminazione diretta, in ciascuna delle quali le due contendenti sono sottoposte a valutazione e votazione da parte della sola Giuria Artistica.

E' dichiarata vincitrice di ciascuna "sfida", e senz'altro ammessa alla Quarta Sessione di gara, la contendente che abbia riportato il maggior numero di voti, mentre la contendente perdente è dichiarata eliminata dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

Si hanno così, a conclusione della serie delle "sfide", complessivamente **5 (cinque)** concorrenti ammesse alla Quarta Sessione di gara e complessivamente 5 (cinque) concorrenti eliminate dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

IV) Nella **Quarta Sessione**, le 5 (cinque) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica, della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionare **3 (tre)** di esse da ammettersi alla Quinta Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **3 (tre)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Quinta Sessione di gara, mentre le restanti 2 (due) sono dichiarate eliminate dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

V) Nella **Quinta Sessione**, le 3 (tre) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica, della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, al fine di selezionare **2 (due)** di esse da ammettersi alla Sesta Sessione.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, le prime **2 (due)** nell'ordine di piazzamento sono dichiarate senz'altro ammesse alla Sesta Sessione di gara, mentre l'1 (una) restante è dichiarata eliminata dalla gara salvo quanto previsto alla lettera **G)** del successivo **ART. 24)**.

VI) Nella **Sesta Sessione**, ed ultima, le 2 (due) concorrenti ammesse sono sottoposte a valutazione e votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica, della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del *Televoto*, onde addivenirsi all'elezione della *MISS ITALIA 2016*.

Chiusa la votazione e formata la relativa classifica, la prima nell'ordine di piazzamento è proclamata *MISS ITALIA 2016*.

VII) La presentazione collettiva delle 40 (quaranta) concorrenti in apertura della Serata è effettuata nell'ordine dei rispettivi numeri di gara.

L'ordine di ogni altra presentazione delle concorrenti, l'ordine di uscita delle concorrenti nelle sfilate, l'ordine di intervento o entrata in scena delle concorrenti nelle altre esibizioni collettive o di gruppo o individuali, i criteri per la formazione delle cinque coppie di contendenti nelle "sfide" della Terza Sessione, l'ordine di disputa delle cinque "sfide" e quello di chiamata al voto dei giurati al termine di ognuna di esse, sono stabiliti a discrezione tecnica degli autori della produzione televisiva incentrata sulla Serata in funzione delle esigenze e degli obiettivi spettacolari della stessa, con determinazione insindacabile.

Ugualmente a determinazione insindacabile degli stessi autori, adottata a discrezione tecnica in funzione delle esigenze e degli obiettivi spettacolari della produzione televisiva, sono stabiliti le caratteristiche e le modalità delle figurazioni o numeri spettacolari o ludico-spettacolari o interviste o esibizioni in genere cui le concorrenti sono chiamate nelle varie Sessioni, e in particolare le caratteristiche e le modalità delle sfilate ed i temi delle sfilate ove si tratti di sfilate a tema, l'abbigliamento e l'acconciatura delle concorrenti nelle sfilate e nelle esibizioni in genere, i testi dello spettacolo, ogni altra modalità di svolgimento delle operazioni e dello spettacolo della Serata per tutto quanto non espressamente previsto.

Le riprese televisive della Serata sono comunque articolate in modo da equamente ripartire tra tutte le concorrenti volta a volta in gara i tempi e le modalità di visualizzazione televisiva individuale, salve le minime variazioni di tempistica e modalità, per esigenze tecniche impreviste, sempre possibili nell'ordinaria esperienza delle dirette televisive.

Il voto delle Giurie e del pubblico dei telespettatori, la formazione delle classifiche, la proclamazione dei risultati delle classifiche, e gli altri atti della Serata Finale, sono regolati, per tutto quanto non già espressamente previsto, dalle norme generali di cui al seguente **ART. 24**).

ART. 24) VOTAZIONI E ALTRI ATTI DELLA SERATA FINALE – NORME GENERALI

Per le votazioni e gli altri atti ed operazioni della Serata Finale, e per ogni eventualità in cui fossero a registrarsi in corso di FINALE ritiri od esclusioni di concorrenti, si applicano, salvo sia diversamente disposto, le regole a seguire.

A) VOTO DELLE GIURIE

Tutte le votazioni della Giuria Tecnica e della Giuria Artistica nella Prima, nella Seconda, nella Quarta, nella Quinta e nella Sesta Sessione di gara sono effettuate mediante selezione da parte dei componenti, ivi compresi i Presidenti, del numero di identificazione della concorrente o delle concorrenti prescelte su visualizzatori a iconotigma.

I visualizzatori e il relativo sistema sono precollaudati al cospetto del Notaro di cui alla successiva lettera **M)** e della Commissione di Garanzia di cui all'**Art. 19**).

Ciascun giurato opera la selezione del numero di propria mano, sul visualizzatore a lui assegnato.

Ciascun giurato può esprimere un numero di preferenze non superiore:

- a **cinque** nella votazione della Prima Sessione;
- a **quattro** nella votazione della Seconda Sessione;
- a **tre** nella votazione della Quarta Sessione;
- a **due** nella votazione della Quinta Sessione;
- a **uno** nella votazione della Sesta ed ultima Sessione, e nelle votazioni di ballottaggio di cui al quarto capoverso della successiva lettera **D)**.

Le votazioni della Giuria Artistica nella Terza Sessione di gara sono effettuate da ciascun giurato, nell'ordine di chiamata da parte del Presentatore della Serata, mediante espressione di preferenza, in forma verbale ed in modo palese, per l'una o per l'altra delle contendenti nella sfida in giudizio.

Nelle votazioni di ballottaggio previste in avanti al primo capoverso della lettera **D)**, ciascun membro della Giuria Tecnica può esprimere una sola preferenza.

In nessuna votazione è ammessa l'astensione.

In tutte le votazioni, le preferenze possono essere espresse soltanto a favore di concorrenti effettivamente in competizione nella singola sessione di gara cui la votazione pertiene.

Non è ammesso attribuire ad una stessa concorrente più di una preferenza, e pertanto, ogniqualvolta sia consentito esprimere più di una preferenza, ciascuna preferenza deve essere a favore di una concorrente diversa.

L'applicativo di gestione dei sistemi di votazione è predisposto onde non consentire o rifiutare automaticamente preferenze in esubero rispetto al numero massimo volta a volta previsto, oppure a favore di concorrenti non effettivamente in competizione nella sessione di gara cui la votazione pertiene, oppure ulteriori rispetto all'unica ammessa per ogni singola concorrente.

Tuttavia, in ogni eventualità in cui l'applicativo accusi diffezioni ed il sistema accetti preferenze irregolari:

a) ove l'irregolarità si sostanzia in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, il voto da essa inficiato si considera nullo nel suo complesso ed è escluso dal computo;

b) ove l'irregolarità si sostanzia in attribuzione a concorrente non effettivamente in competizione nella sessione di gara cui la votazione pertiene, le preferenze da essa inficiate si hanno per non espresse, ma se concorrono preferenze regolari il voto si considera valido limitatamente ad esse;

c) ove l'irregolarità si sostanzia in ripetizione a favore di una stessa concorrente, le preferenze ripetute si hanno per non espresse e il voto si considera valido quanto all'unica preferenza consentita.

Qualora si dia concorso tra due, o tra tutte di dette irregolarità, si applicano insieme i criteri per ciascuna di esse come sopra stabiliti.

L'applicativo di gestione dei sistemi di votazione è altresì predisposto onde consentire, ma soltanto entro l'intervallo di tempo detto alla successiva lettera **C)**, la correzione di eventuali errori commessi dal giurato nell'espressione delle preferenze.

Tuttavia, in ogni eventualità in cui la procedura di correzione risulti non funzionante, non sono ammesse modalità di correzione alternative e si hanno pertanto per definitive le preferenze già espresse.

B) TELEVOTO

In tutte le Sessioni di gara, con eccezione della Terza, i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze a mezzo del telefono, da utenze fisse site nella propria abitazione o in altro luogo di loro appartenenza, oppure, in alternativa o in concorso, a mezzo messaggi via *SMS* (*Short Message System*) inoltrati da utenza mobile in loro possesso, attraverso il sistema del *Televoto*.

Il servizio di *Televoto* è fornito dalla LA7 SRL, con sede in Roma alla via della Pineta Sacchetti n. 229, in collaborazione con la TELECOM ITALIA SPA con sede in Milano alla piazza degli Affari n. 2, e la ALLIUM TECH SRL, con sede in Torino alla via Cervino n. 85.

Gli operatori dalle cui utenze può effettuarsi il *Televoto*, e le modalità, le condizioni di fruizione ed i costi del servizio sono disciplinati dal Regolamento del Televoto come pubblicato:

- sul sito *La7 Miss Italia* all'indirizzo:

<http://www.missitalia.la7.it>

accessibile anche mediante *link* dalla *Home page* di *La7.it*, all'indirizzo: <http://www.la7.it>

il quale si intende qui richiamato per ogni effetto.

Il *Televoto* è gestito dai fornitori suddetti e dai singoli operatori telefonici in autonomia tecnica, nei rispettivi ambiti di competenza, per cui la MIREN si intende immune da ogni responsabilità o corresponsabilità in ordine alla gestione tecnica del servizio, e responsabile unicamente della gestione dei dati di voto quali forniti da detti fornitori e operatori

C) VOTO UTILE AI FINI DI CLASSIFICA

Nelle votazioni della Prima, della Seconda, della Quarta, della Quinta e della Sesta Sessione, e in quelle di ballottaggio previste al penultimo capoverso della successiva lettera **D)**, il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti e per ciascuna di esse, dal numero risultante dal calcolo di cui alla seguente formula:

$$X \times 0,30 + Y \times 0,20 + Z \times 0,50$$

dove:

X = numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dalla Giuria Tecnica e dal suo Presidente;

Y = numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dalla Giuria Artistica;

Z = numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dal pubblico dei telespettatori mediante il *Televoto*.

Nelle votazioni relative alle “sfide” della Terza Sessione, il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per ambedue le contendenti e per ciascuna di esse, dal totale delle preferenze a suo favore espresse dai componenti della Giuria Artistica.

Nelle votazioni di ballottaggio previste al primo capoverso della seguente lettera **D)**, il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti in ballottaggio e per ciascuna di esse, dal numero totale delle preferenze espresse a suo favore.

D) SITUAZIONI DI PARITÀ

Qualora, in coda alle classifiche di votazione della Prima, della Seconda, della Quarta e della Quinta Sessione, si registrino situazioni di parità comportanti eccedenza di candidate rispetto al numero di piazzamenti utili, le concorrenti *ex aequo* sono riclassificate mediante votazione della Giuria Tecnica, operata mediante espressione da parte di ciascuno dei giurati di 1 (una) preferenza nei modi di cui al primo capoverso della precedente lettera **A)**.

Nel caso in cui, all'esito di detta votazione delle Giuria Tecnica, fosse a riproporsi una situazione di parità, si ha per dirimente il voto espresso dal Presidente, e nel caso estremo in cui nemmeno il riferimento a tale voto valesse a dirimere la parità, la risoluzione della stessa è rimessa alla decisione del medesimo Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.

Qualora, all'esito di una delle votazioni della Giuria Artistica della Terza Sessione, fosse a registrarsi una situazione di parità tra le due contendenti, si ha per dirimente il voto espresso dal Presidente dell'organo, e nel caso estremo in cui nemmeno il riferimento a tale voto valesse a dirimere la parità, la risoluzione della stessa è rimessa alla decisione del medesimo Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.

Qualora nella classifica di votazione della Sesta Sessione fosse a registrarsi una situazione di parità tra le due concorrenti, si procede a nuova votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica, della Giuria Artistica e del pubblico dei telespettatori mediante il *Televoto*, e così ad oltranza fino ad aversi un risultato dispari.

Le situazioni di parità sono accertate e dichiarate dal Presidente della Commissione di Garanzia di cui all'**ART. 19)**, sentito il Notaro di cui alla successiva lettera **I)**, e lo stesso Presidente impartisce, a mente del quarto comma dell'**ART. 19)**, ogni disposizione in ordine alle sopradette procedure per risolverle.

E) TRATTAMENTO DEI DATI DI VOTO

Tutti i dati del *Televoto* sono raccolti alla fonte, e forniti già pre-elaborati mediante ripartizione concorrente per concorrente, dai gestori del servizio.

La MIREN si intende pertanto immune da ogni responsabilità o corresponsabilità in ordine alla relativa raccolta e ripartizione concorrente per concorrente.

Tutte le successive operazioni di ricognizione di tali dati e di estrazione da essi delle classifiche utili ai fini di gara sono svolte, al pari delle operazioni di raccolta dei dati di voto delle Giurie e della relativa elaborazione ai fini della formazione delle classifiche, sotto la vigilanza della Commissione di Garanzia, la quale è costituita a responsabile della regolarità delle stesse.

F) SEGRETEZZA DEI DATI DI VOTO – CAUTELE

Al fine di non influenzare l'andamento della gara e delle votazioni, e comunque a garanzia di trasparenza del Concorso anche per l'eventualità in cui, a norma delle leggi in materia, la competente Pubblica Amministrazione fosse ad associarvi o a consentirvi l'associazione di giochi o scommesse, fino alla conclusione della Serata Finale la conoscenza dei dati del voto delle Giurie e del *Televoto* resta riservata al Notaro di cui alla lettera **I)** ed alla Commissione di Garanzia, salvo ovviamente

per quanto di inevitabile conoscenza da parte del personale tecnico addetto ai sistemi di elaborazione dati.

Pertanto, fino alla conclusione della Serata Finale in nessun caso i dati di voto complessivi e individuali possono essere resi noti o comunque conoscibili alle concorrenti, ai giurati, al pubblico, o a terzi qualsivoglia.

I dati del *Televoto* sono comunque diffusi a norma dell'art. 8 del "Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto" in Allegato A alla Delibera AGCOM n. 38/11/CONS come modificato ed integrato dalla Delibera n. 443/12/CONS, mediante pubblicazione sul sito www.la7.it, nella pagina dedicata a *Miss Italia 2016*.

In ogni caso, dopo la conclusione della Serata Finale i dati di voto sono liberamente accessibili da parte delle concorrenti e dei giurati che ne facciano richiesta, salva la facoltà della MIREN di consentirvi l'accesso anche a terzi, o anche di divulgarli.

Sempre onde non influenzare l'andamento della gara e delle votazioni, all'esito della Prima, della Seconda, della Quarta e della Quinta Sessione le concorrenti qualificate sono proclamate in ordine non corrispondente a quello di classificazione, e in pari modo sono dichiarate le eliminate, senza che in alcun caso sia data comunicazione o notizia ai giurati, alle concorrenti ed al pubblico del piazzamento in classifica delle une o delle altre.

Restano ovviamente ammesse la comunicazione al pubblico delle situazioni di parità, la precisazione al pubblico del piazzamento detenuto dalle concorrenti chiamate a subentrare ad altre ritirate o escluse a mente della normativa di cui alla successiva lettera **G**), la proclamazione della classifica della Sesta Sessione e di quella delle eventuali ulteriori votazioni dette al quarto capoverso della precedente lettera **D**).

G) RITIRO O ESCLUSIONE DI CONCORRENTI ANTERIORMENTE ALLA SERATA FINALE O IN CORSO DI ESSA

L'eventualità di ritiri o esclusioni di concorrenti dal Concorso anteriormente alla Serata Finale o nel corso di essa è regolata come nella casistica a seguire, fermo restando in linea generale che:

a) non si dà luogo a chiamata di nuove Riserve, nemmeno in sostituzione di Riserve per qualsiasi ragione venute meno, successivamente al terzo giorno antecedente quello della Serata Finale, e pertanto nelle disposizioni a seguire, con unica eccezione di quella al punto **G.a)**, si intendono per Riserve esclusivamente le Riserve in carica a tale momento;

b) le Riserve sono sempre chiamate a subentro nell'ordine di cui al terzo capoverso del n. **6)** del precedente **ART. 16)**;

c) è condizione di ogni subentro che la chiamata a subentrare non risulti già ritirata o esclusa dal Concorso a sua volta, o non risulti in quel momento già in gara per precedente designazione o precedente subentro; pertanto tutte le chiamate a subentro previste nelle disposizioni a seguire devono ritenersi sottoposte a tale condizione negativa, ed ogniqualvolta venga a risultare chiamata una concorrente per la quale essa non si verifichi, si passa alla concorrente successiva nell'ordine volta a volta previsto.

d) in tutti i casi in cui nella casistica a seguire sia prevista per le chiamate a subentro una graduazione di classifiche o

categorie, può darsi passaggio ad una classifica o categoria successiva soltanto dopo esaurimento della precedente.

G.a) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso prima dello spirare del terzo giorno antecedente quello della Serata Finale, subentrano alle ritirate o escluse le Riserve, e resta in facoltà della MIREN di chiamare nuove Riserve in sostituzione delle subentrate.

G.b) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso dopo spirato il terzo giorno antecedente quello della Serata Finale, subentrano alle ritirate o escluse le Riserve, e qualora le stesse risultino in numero insufficiente a sostituire tutte le ritirate o escluse, si procede oltre con numero ridotto di concorrenti.

G.c) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Prima Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di venti concorrenti, subentrano alle mancanti le Riserve fino ad averci integrato il numero di venti partecipanti previsto per la Seconda Sessione, ma ove non si abbiano Riserve in numero sufficiente, si procede oltre con numero ridotto di concorrenti.

G.d) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Seconda Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di dieci concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad averci integrato il numero di dieci partecipanti previsto per la Terza Sessione, gradatamente: **a)** la ventunesima e le successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** le Riserve.

G.e) Nel caso in cui, nel corso della Terza Sessione, sopravvengano ritiri o esclusioni tra le concorrenti che non abbiano ancora disputato una sfida, si dà luogo a subentro come al punto che precede.

G.f) Nel caso in cui, nel corso della Terza Sessione, in corso di disputa di una sfida sopravvenga il ritiro o l'esclusione di una delle due contendenti, la sfida è aggiudicata all'altra.

G.g) Nel caso in cui, nel corso della Terza Sessione, sopravvenga il ritiro o l'esclusione di una già vincitrice di una sfida, la sfida stessa è aggiudicata alla perdente.

G.h) Nel caso in cui, alla conclusione della Terza Sessione, per effetto di sopravvenuti ritiri o esclusioni residuino meno di cinque concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad averci integrato il numero di cinque partecipanti previsto per la Terza Sessione, gradatamente: **a)** l'undicesima e le successive nella classifica di votazione della Seconda Sessione, nell'ordine di piazzamento; **b)** la ventunesima e le successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **c)** le Riserve.

G.i) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni nel corso della Quarta Sessione, si procede oltre con numero ridotto di partecipanti, ma qualora all'esito della votazione siano a residuare meno di tre concorrenti, subentrano alle mancanti, fino ad averci integrato il numero di tre partecipanti previsto per la Quinta Sessione, gradatamente: **a)** l'anziana e le successive in ordine decrescente di anzianità delle perdenti nelle sfide della Terza Sessione; **b)** l'undicesima e le successive nella classifica di votazione della Seconda Sessione, nell'ordine di piazzamento; **c)** la ventunesima e le successive nella classifica di vota-

zione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **d)** le Riserve.

G.l) Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di una delle tre concorrenti, non si procede a votazione o si interrompe la votazione già iniziata, e le due concorrenti rimaste sono senz'altro ammesse alla Sesta Sessione.

G.m) Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di due delle tre concorrenti, non si procede a votazione o si interrompe la votazione già iniziata, e sono senz'altro ammesse alla Sesta Sessione la concorrente rimasta e la prima nel seguente ordine: **a)** quarta e quinta nella classifica di votazione della Quarta Sessione; **b)** anziana e successive in ordine decrescente di anzianità delle perdenti nelle sfide della Terza Sessione; **c)** undicesima e successive nella classifica di votazione della Seconda Sessione, nell'ordine di piazzamento; **d)** ventunesima e successive nella classifica di votazione della Prima Sessione, nell'ordine di piazzamento; **e)** Riserve.

G.n) Nel caso in cui nel corso della Quinta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione tutte e tre le concorrenti, non si procede a votazione o si interrompe la votazione già iniziata sono senz'altro ammesse alla Sesta Sessione le prime due nell'ordine di cui al punto che precede.

G.o) Nel caso in cui nel corso della Sesta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di una delle due concorrenti, non si procede a votazione o si interrompe la votazione già iniziata, e la concorrente rimasta è senz'altro proclamata *MISS ITALIA 2016*.

G.p) Nel caso in cui nel corso della Sesta Sessione sopravvenga il ritiro o l'esclusione di ambedue concorrenti, si interrompe la votazione eventualmente già iniziata e sono chiamate a disputarsi il Titolo di *MISS ITALIA 2016* le prime due nell'ordine di cui al punto **G.m)** che precede.

G.q) Tutti i subentri contemplati ai punti precedenti seguono l'ordine cronologico dei ritiri o esclusioni, oppure, in caso di ritiri o esclusioni contemporanei, l'ordine decrescente di anzianità delle ritirate o escluse.

G.r) Eventuali situazioni di parità in testa alle classifiche volta a volta di riferimento sono risolte a determinazione del Presidente della Giuria Tecnica, in funzione di giudice unico insindacabile.

H) TITOLI DELLE RITIRATE E DELLE ESCLUSE E TITOLI NULLI.

Il passaggio dei Titoli detenuti dalle ritirate e dalle escluse è regolato dalle norme generali di cui agli **ARTT. 34)** quinto comma, e **35)** terzo e ottavo comma.

E' tuttavia riservata alla MIREN la facoltà di concedere alla concorrente ritirata per ragioni di salute serie e comprovate di ritenere il Titolo portato alle Selezioni Nazionali e, in tal caso, può aversi passaggio del Titolo stesso in via unicamente temporanea e limitata ai fini di gara, per cui, alla conclusione del Concorso, la ritirata rientra *ipso jure* nel pieno ed esclusivo possesso del suo Titolo, e così pure rientra *ipso jure* nel pieno ed esclusivo possesso del Titolo proprio la subentrante che debba deporlo per assumere quello della ritirata.

Qualora, nel corso della Serata Finale, sopravvenga l'accertamento di nullità del Titolo detenuto da taluna delle qua-

ranta ammesse o da una riserva, la detentrica è esclusa dalla gara e si procede come alla precedente lettera **G)**.

Ogni sopravvenuto accertamento di nullità di un Titolo portato in "*prestito*" resta irrilevante.

I) VERBALIZZAZIONE PER ATTO PUBBLICO

Le operazioni di votazione e concorsuali in genere della Serata Finale, si svolgono al cospetto di un Notaro legalmente esercente, che provvede a verbalizzarle per atto pubblico.

Lo stesso Notaro verbalizza i ritiri, le esclusioni, le sostituzioni di concorrenti e gli altri fatti significativi che fossero a verificarsi in corso di operazioni, e comunque interviene in ogni altro caso dal presente Regolamento previsto.

ART. 25) CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI CONCORSALE – RIPRESE E RELATIVA DIFFUSIONE – PRESA D'ATTO E PRESTAZIONE DI CONSENSO DA PARTE DELLA CONCORRENTE

Con l'accettazione del presente Regolamento la concorrente prende atto di quanto alle lettere seguenti e vi presta consenso incondizionato e senza riserve:

a) Tutte le manifestazioni concorsuali si svolgono in presenza di pubblico.

b) In tutte le manifestazioni concorsuali sono previste sfilate collettive e individuali delle concorrenti, e possono essere contemplate interviste ed esibizioni artistico-spettacolari delle concorrenti stesse (ad esempio: coreografie, quadri scenografici e simili), nonché esibizioni, numeri e interviste di artisti, personalità della cultura o dello *sport*, rappresentanti di pubbliche istituzioni, personalità in genere, il tutto sempre in presenza di pubblico.

c) Tutte le manifestazioni concorsuali possono contenere, e di norma contengono, inserzioni pubblicitarie, e tutte le presentazioni, sfilate, interviste ed esibizioni delle concorrenti nel loro quadro previste possono essere, e di norma sono, abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende pubblici.

d) Tutte le manifestazioni concorsuali prevedono sfilate nelle quali tutte le concorrenti sono tassativamente tenute ad indossare il *body* istituzionale del Concorso, conforme al modello stabilito dalla MIREN.

e) Nel corso di tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali, tutte le concorrenti sono tenute a indossare, salvo diversa disposizione della MIREN, gli abiti, i costumi da bagno, le calze, gli altri indumenti e gli accessori loro assegnati in dotazione, fermo s'intende il corrispondente obbligo della MIREN di assicurare che tutti tali indumenti e accessori abbiano foggia e caratteristiche rispettose dei comuni canoni di decenza e comunque non pregiudizievoli dell'integrità, della dignità e della reputazione della concorrente.

f) Analoghe dotazioni possono essere previste anche per tutte o alcune delle manifestazioni delle Selezioni Regionali, ed in tal caso tutte le concorrenti sono tenute ad indossarle e farne uso salvo diversa disposizione dell'Esclusivista competente, fermo s'intende il corrispondente obbligo di questi di assicurare che ogni indumento e accessorio abbia foggia e caratteristi-

che come al punto precedente.

g) Tutti detti *body*, indumenti ed accessori recano di norma in evidenza marchi, loghi o altri segni distintivi delle Aziende fornitrici e/o di Aziende o Enti *sponsor* o patrocinatori del Concorso.

h) Tutte le denominazioni dei Titoli in palio possono contenere, e di norma contengono specie per quanto attiene a quelle dei Titoli classificati come Abbinati, marchi, ditte, ragioni sociali, sigle o denominazioni o segni letterali distintivi in genere, di Aziende od Enti *sponsor* del Concorso.

i) In tutte le manifestazioni concorsuali, tutte le vincitrici dei Titoli in palio e tutte le partecipanti già portatrici di altri Titoli sono tenute, salvo diversa disposizione della MIREN ovvero, quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, del competente Esclusivista, ad indossare fasce e/o altre insegne sulle quali possono essere e di norma sono riprodotti, insieme alla denominazione del titolo vinto o portato, marchi, loghi o segni distintivi in genere di Aziende *sponsor* o fornitrici del Concorso.

j) In tutte le manifestazioni concorsuali tutte le concorrenti sono tenute a sottoporsi alle acconciature ed al trucco volta a volta prescritti dalla MIREN ovvero, per quanto riguardante le manifestazioni delle Selezioni Regionali, dall'Esclusivista competente, con uso esclusivo dei prodotti dagli stessi indicati, fermo s'intende il corrispondente obbligo della MIREN ovvero dell'Esclusivista di assicurare che si tratti di prodotti in perfetta regola con le normative igienico-sanitarie e che le acconciature ed il trucco siano eseguiti esclusivamente da personale professionista.

k) La Serata Finale è ripresa e trasmessa dalla LA7 Srl e inoltre essere trasmessa in diretta radiofonica e ritrasmesse in differita televisiva dalla stessa o da altra emittente nonché in differita radiofonica.

l) Detta serata può essere inoltre ripresa con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, e di norma sono sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.

m) Possono inoltre aversi da parte della LA7 riprese radiotelevisive, e relative diffusioni in diretta o differita, in ordine a qualsiasi altra manifestazione delle Selezioni Nazionali.

n) Tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali possono comunque essere sempre riprese col mezzo televisivo e/o radiofonico e con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, essendo anzi di norma sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico.

o) Riprese e diffusioni di riprese analoghe alle sopradette possono aversi, e di norma sempre si hanno, anche quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali.

p) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese radiotelevisive effettuate dalla LA7 Srl, restano nella titolarità esclusiva della medesima, senza soggezione a limiti di utilizzo spaziali, temporali, modali o mediali e con libera facoltà di cessione o concessione, avendosi anzi di norma concessioni al riguardo in favore della MIREN e/o della MISS ITALIA SRL.

q) La proprietà e i diritti di utilizzazione dei materiali di ogni altra ripresa radiotelevisiva e delle riprese fotografiche, cinematografiche, e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Nazionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità della MIREN, della MISS ITALIA SRL e/o dei loro concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, sempre restando i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali, sempre intendendosi il tutto suscettibile di libera cessione o concessione, e sempre avendosi di norma, al riguardo, cessioni o concessioni.

r) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese fotografiche, cinematografiche, radiotelevisive e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità dell'Esclusivista Regionale competente e/o dei suoi concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, con libera facoltà di cessione o concessione a terzi e sempre intendendosi i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali.

s) La MIREN e la MISS ITALIA SRL, giusta le condizioni dei contratti intercorrenti con gli Esclusivisti Regionali, sono di norma cessionarie dei diritti di utilizzazione di cui al punto precedente, con libera facoltà, a loro volta, di subcessioni o subconcessioni a terzi.

t) Simili subcessioni o subconcessioni da parte della MIREN e della MISS ITALIA SRL sono di norma contemplate nei rapporti contrattuali tra le stesse e la LA7 Srl.

ART. 26) OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTECIPANTI AL CONCORSO

Ogni concorrente è obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione delle prestazioni che a suo carico ne derivano, tutte le prescrizioni e tutti i divieti dal presente Regolamento stabiliti, sotto le comminatorie volta a volta previste per l'inauspicio o la violazione degli stessi.

E' obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione di ogni prestazione comportamentale che da esse risulti imposta a suo carico, tutte le disposizioni dirette alla gestione organizzativa e alla disciplina del Concorso impartite dalla MIREN ovvero, per quanto di competenza dei medesimi, dagli Esclusivisti Regionali.

E' inoltre obbligata ad osservare, sempre e comunque:

- a)** il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore solidarietà verso le compagne;
- b)** il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia in sede di operazioni concorsuali che in ogni altra sede funzionalmente o temporalmente connessa;
- c)** il maggior rispetto:

c.1) verso il pubblico presente alle manifestazioni del Concorso;

c.2) verso i rappresentanti, il personale e i collaboratori in genere della MIREN, gli Esclusivisti Regionali ed i loro rappresentanti, dipendenti e collaboratori in genere, i componenti delle Giurie, delle Commissioni Tecniche operanti in sede di Selezioni Nazionali, la Commissione di Garanzia operante in sede di Selezioni Finali, i presentatori della manifestazioni

concorsuali, ogni persona assegnata dalla organizzazione al servizio delle concorrenti e alla salvaguardia della loro sicurezza e riservatezza;

c.3) verso i rappresentanti, dipendenti o collaboratori in genere degli Enti e Aziende *sponsor* del Concorso;

c.4) verso i gestori, i responsabili e il personale dei locali o strutture dove le manifestazioni concorsuali si svolgono;

c.5) verso i rappresentanti e il personale delle emittenti televisive concessionarie di diritti di ripresa e diffusione delle manifestazioni concorsuali, verso i giornalisti, fotografi e operatori accreditati ad assistervi e a riprenderle, verso i registi, i coreografi, gli scenografi, gli autori, gli assistenti ed ogni altro personale addetto alla preparazione e alla realizzazione degli spettacoli previsti nel quadro delle manifestazioni stesse;

c.6) verso gli artisti e le personalità che intervengano a tali spettacoli;

c.7) verso ogni altro lavoratore o prestatore d'opera impegnato nell'ambito del Concorso, e in qualsiasi altro ambito al Concorso connesso o riferibile.

E' obbligata ad astenersi da qualsiasi pubblica spendita della propria qualità di partecipante al Concorso in forme, modi e contesti contrari alla comune morale o comunque tali da recare pregiudizio al buon nome e all'immagine del Concorso stesso.

E' obbligata ad astenersi da campagne pubblicitarie, e comunque da ogni azione promozionale in proprio favore, che per le sue modalità risulti incompatibile col carattere dilettantistico e la dignità del Concorso.

ART. 27) OBBLIGHI SPECIFICI DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI

Tutte le concorrenti ammesse a partecipare alle Selezioni Nazionali sono inderogabilmente tenute all'osservanza di tutti i seguenti obblighi e divieti:

- a)** osservare in ogni momento, sia in sede di operazioni concorsuali che in qualsiasi altra sede, una condotta assolutamente irreprensibile sotto il profilo morale e civile;
- b)** partecipare ad ogni manifestazione o iniziativa, a ogni spettacolo e ripresa radiotelevisiva, e ad ogni prova di spettacoli o riprese radiotelevisive, indicati dalla MIREN;
- c)** osservare puntualmente gli orari stabiliti per le iniziative, gli spettacoli, le riprese e le prove dette al punto precedente;
- d)** non farsi ritrarre o riprendere con il mezzo fotografico, cinematografico, televisivo, o qualsiasi altro mezzo, se non dai fotografi e dagli operatori accreditati dalla MIREN;
- e)** non prestarsi in alcun caso a posare in modo sconveniente, o a seno scoperto, o tantomeno in nudità;
- f)** non rilasciare dichiarazioni contrarie alla morale;
- g)** non farsi ritrarre o riprendere in alcuna forma e maniera in accostamento con prodotti, marchi, loghi o segni in genere di Aziende diverse da quelle abbinata al Concorso;
- h)** rientrare immediatamente in albergo al termine delle manifestazioni, ivi rimanendo in attesa delle disposizioni impartite dalla MIREN;
- i)** rispettare scrupolosamente i diritti e le esigenze personali, d'ordine morale e materiale, delle compagne con le quali condividono le stanze d'albergo assegnate.

L'inadempimento o l'inosservanza di anche uno soltanto di tali obblighi e divieti comporta l'esclusione dal Concorso, con le conseguenze previste all'ART. 35), nonché con decadenza della concorrente da ogni copertura assicurativa ed esonero della MIREN da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 28) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI

Con l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle manifestazioni concorsuali, nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso:

I) alla MIREN per quanto di attinenza alle Selezioni Nazionali, con libera ed incondizionata facoltà di sub-cessione o concessione a terzi, e in specie alla LA7 Srl per quanto relativo alla Serata della FINALE e ad ogni altra produzione radiotelevisiva attinente alle Selezioni Nazionali o al Concorso in genere;

II) all'Esclusivista Regionale competente per quanto di attinenza alle Selezioni Regionali partecipate, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, e in particolare alla MIREN e alla MISS ITALIA SRL.

La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni della concorrente nei medesimi quadri, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile.

Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai medesimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi rese dalla concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate successivamente alla conclusione del Concorso a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del Concorso oppure di promozione o pubblicità dei prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso.

Con l'accettazione del presente Regolamento si intende inoltre ceduto dalla concorrente, negli stessi termini di cui sopra ai punti **I)** e **II)**, ogni diritto relativo ai risultati delle proprie esibizioni e prestazioni nei quadri sopradetti.

Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.

Le ulteriori cessioni di diritti in obbligo delle vincitrici di Titoli Nazionali sono regolate come ai due articoli a seguire.

ART. 29) OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLE VINCITTRICI DI TITOLI NAZIONALI – CESSIONI SPECIFICHE

Le vincitrici dei Titoli Nazionali, nonché le tre candidate di riserva designate per ciascun Titolo Nazionale Abbinato limitatamente all'obbligo *sub* lettera **a)**, sono inderogabilmente tenute

all'osservanza dei seguenti obblighi e divieti:

- a) trattenersi, su semplice richiesta della MIREN, nella località sede della FINALE per gli otto giorni successivi alla conclusione di quest'ultima, e quivi partecipare ai servizi fotografici e/o conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive dalla MIREN indicati;
- b) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, ai concorsi internazionali che la stessa fosse eventualmente ad indicare;
- c) partecipare, su semplice richiesta della MIREN, a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o radiofoniche, e consimili, in Italia ed all'Estero;
- d) prestarsi su semplice richiesta della MIREN, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6 (sei), per fotografie, riprese cinematografiche o televisive o da diffondersi per rete telematica (*Internet*), apparizioni, esibizioni o interventi in sedi televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie;
- e) posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi eventualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle Selezioni Nazionali delle due successive edizioni del Concorso, il tutto sempre a semplice richiesta della MIREN;
- f) non partecipare, né intervenire in qualsiasi veste, a concorsi di bellezza nazionali o internazionali senza averne avuto preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- g) non partecipare ad alcun titolo, vuoi pure semplicemente gratuito, e in alcuna veste, vuoi pure di semplice ospite, a manifestazioni, spettacoli o simili con o senza ripresa televisiva, né posare per foto di moda o pubblicità o per servizi giornalistici, né partecipare in alcuna veste a iniziative o campagne pubblicitarie o promozionali, sfilate, esibizioni di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- h) non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del Titolo, o riferimenti al Titolo o al Concorso, senza preventiva autorizzazione scritta dalla MIREN;
- i) non posare per fotografie di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo.

La durata degli obblighi e divieti di cui alle lettere da **b)** a **i)** è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2017.

Le stesse vincitrici sono altresì sempre tenute, senza limiti di durata, all'osservanza degli obblighi e divieti comuni stabiliti, a carico delle vincitrici di Titoli, al successivo **ART. 34**).

Con l'accettazione di un Titolo Nazionale, la vincitrice cede in esclusiva alla MIREN, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura concezione, fino a tutto il 31 dicembre 2017.

Cede inoltre in esclusiva alla MIREN, sempre con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, il diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi mez-

zo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi di cui al primo comma e comunque in adempimento di ogni obbligo a suo carico risultante dal presente Regolamento.

L'eventuale rinuncia al Titolo dopo la sua accettazione non produce, salvo che la MIREN vi consenta espressamente e per iscritto, alcuna cessazione degli effetti delle cessioni sopradette, né alcuna estinzione degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 30) OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI A CARICO DELLA VINCITTRICE DEL TITOLO DI MISS ITALIA

Oltre che a tutto quanto precisato al precedente **ART. 29)**, la vincitrice del Titolo di **MISS ITALIA 2016** è inderogabilmente tenuta:

- A) ad intervenire alla FINALE delle edizioni 2017,2018 e 2019 del Concorso per partecipare alla cerimonia di passaggio del Titolo alla nuova vincitrice ed a qualsiasi manifestazione o spettacolo delle stesse edizioni che la MIREN fosse ad indicare;
- B) a non fare spendita o uso pubblico, in qualsiasi forma, del Titolo di **MISS ITALIA 2016** senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN.

ART. 31) CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI E PRESTAZIONI

Le cessioni al precedente **ART. 28)**, e le prestazioni di fare o non fare derivanti a suo carico dalle previsioni agli **ARTT. 25)** e **26)** per quanto non costituente mera osservanza della disciplina concorsuale, si intendono fatte e rese dalla concorrente a fronte della promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivante dalla partecipazione al Concorso in ragione della speciale rinomanza e popolarità di esso, senza che mai possano reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e senza che dall'altra parte possano mai reclamarsi corrispettivi o rimborsi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Analogamente, le prestazioni e cessioni a favore della MIREN rese e fatte dalla vincitrici di Titoli Nazionali ai sensi del precedente **ART. 29)**, sempre per quanto non costituisca mera osservanza della disciplina concorsuale o non sia riconducibile a mera esigenza funzionale del Concorso, si intendono rese e fatte dalla titolata a fronte della specifica promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivante dai Titoli portati, senza che possano mai reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e dall'altra parte mai reclamarsi corrispettivi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione.

Per le prestazioni di cui alle lettere da **a)** ad **e)** dell'**ART. 29)** è comunque sempre riconosciuto alla titolata il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e documentate oppure il pagamento diretto delle spese stesse.

Le prestazioni rese successivamente alla conclusione del Concorso a beneficio di Aziende *sponsor* (pose per fotografie, *spot* o riprese in genere, sfilate o esibizioni in genere, partecipazioni o interventi testimoniali a *convention*, mostre, fiere,

rassegne, e quant'altro), sono regolate da accordi specifici tra la titolata e le medesime Aziende *sponsor*.

Resta pertanto esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della MIREN in ordine ai rapporti relativi alle stesse prestazioni e ad ogni altro connesso, i quali rimarranno regolati dagli autonomi contratti tra la titolata e le Aziende richiedenti, gravando conseguentemente su queste ultime soltanto anche gli oneri previdenziali e assicurativi di legge.

Restano ovviamente sempre a carico della titolata gli adempimenti e gli oneri contributivi e fiscali posti dalla legge a carico del prestatore d'opera.

Resta sempre escluso qualsiasi diritto della MIREN a provvigioni o rimborsi di qualsivoglia specie in relazione ai contratti stipulati dalla titolata con Aziende *sponsor*.

Gli impegni specifici della **MISS ITALIA 2016** sono regolati da appositi separati contratti.

ART. 32) OSPITALITÀ DELLE PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI NAZIONALI – SPESE DI VIAGGIO

A tutte le partecipanti alle Selezioni Nazionali è offerta dalla MIREN ospitalità alberghiera completa in Lido di Jesolo, in struttura di eccellenza secondo gli *standard* locali, dal giorno di arrivo prescritto fino al giorno in cui la concorrente abbia esaurito i propri impegni concorsuali.

La sistemazione alberghiera, onde assicurare adeguate possibilità di socializzazione, è di norma prevista in stanze da condividere con altre partecipanti. A tutela dell'incolumità e della riservatezza delle ospiti è predisposto un servizio di sicurezza operativo ventiquattro ore su ventiquattro.

Restano a carico delle partecipanti unicamente le spese del viaggio dal proprio luogo di residenza a Lido di Jesolo e del successivo viaggio di ritorno.

ART. 33) DOTAZIONI DI BENI

E' assicurata alle partecipanti alle Selezioni Nazionali la dotazione di ogni capo di abbigliamento o bene loro occorrente ai fini della partecipazione alle operazioni del Concorso.

Tali beni, che di norma recano i marchi di Aziende fornitrici o *sponsor* del Concorso, devono essere usati diligentemente e secondo le direttive della MIREN.

ART. 34) DIRITTI SUI TITOLI, RINUNCIA AI TITOLI

La proprietà intellettuale esclusiva delle denominazioni dei Titoli posti in palio, e di ogni segno in genere ad essi relativo, è della MISS ITALIA SRL.

Salvo diversa, espressa disposizione, qualsiasi Titolo attribuisce alla vincitrice esclusivamente il diritto di ritenere e di fregiarsene, e in nessun caso comporta altri diritti verso la MIREN, verso la MISS ITALIA SRL ovvero, per quanto attinente ai Titoli assegnati in sede di Selezioni Regionali, verso gli Esclusivisti Regionali.

Il diritto di ritenere il Titolo e di fregiarsene si intende sempre soggetto alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme

in materia di cumulo, di mutamento della denominazione, di soppressione e di passaggio obbligatorio dei Titoli, di decadenza dai Titoli, e da ogni altra norma in materia di Titoli prevista dal presente Regolamento.

Si intende inoltre sempre soggetto all'obbligo tassativo della vincitrice di assicurare con la massima diligenza, nell'atto di qualsiasi spendita del Titolo, che questo risulti sempre indicato con la sua denominazione esatta e completa anche dell'anno (2016), e che la spendita sia sempre effettuata con modalità ed in contesti consoni alla dignità del Titolo e del Concorso, conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome e la storica immagine del Concorso, ovvero il buon nome, l'immagine, i diritti o interessi della MIREN, della MISS ITALIA SRL o dei loro rappresentanti, nonché delle Aziende o Enti *sponsor* o patrocinatori del Concorso nel caso di Titoli Abbinati recanti in denominazione marchi, loghi o segni distintivi in genere di costoro.

La rinuncia ad un Titolo, ovvero il ritiro dal Concorso della portatrice di un Titolo in una fase in cui il relativo possesso costituisca condizione di accesso o di partecipazione, comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, ed il passaggio *ipso jure* del Titolo perduto alla prima concorrente a seguire la rinunciante o ritirata, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile, salvo non sia disposto altrimenti.

Non è ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla.

ART. 35) DISCIPLINA DEL CONCORSO – ESCLUSIONE E DECADENZA

E' irrogata alla concorrente l'esclusione dal Concorso al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti fattispecie:

- 1) sopravvenuto venir meno, ovvero sopravvenuta risultanza del difetto, di anche uno soltanto dei requisiti di ammissione (**ARTT. 8 e 9**);
- 2) accertamento in prosieguo di Concorso dell'inammissibilità della domanda di iscrizione (**ART. 11**);
- 3) violazione dei vincoli territoriali previsti all'**ART. 12**);
- 4) violazione per tre volte del divieto di partecipare ad altre selezioni locali, salvo i casi espressamente consentiti, fatto alla concorrente già vincitrice di una selezione locale oppure già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato (**ART. 13, punti 7.m e 7.p**);
- 5) violazione del divieto di partecipare alle gare per altri Titoli Regionali Abbinati fatto alla concorrente che ne abbia già vinto uno (**ART. 13, punti 8.g.2 ed 8.g.3**);
- 6) partecipazione alle finali di una Regione senza averne il diritto per non averlo conseguito o averlo perduto (**ART. 13, punto 8.m**);
- 7) violazione per tre volte del divieto di partecipare a selezioni locali della propria Regione di residenza anagrafica, o a finali di altre Regioni, fatto alle partecipanti alle audizioni per l'assegnazione del titolo di *MISS PRIMA DELL'ANNO* (**ART.13, punto 9.c**);
- 8) violazione del divieto di partecipare ad alcun'altra gara di Selezioni Regionali posto alla *MISS ROMA*, alla *MISS MILA-*

NO, alla *MISS CINEMA ROMA*, alla *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* e alla *MISS JESOLO* (**ART.13, punto 10.f**);

- 9) partecipazione alla gara per l'assegnazione del Titolo di *MISS ROMA*, o *MISS MILANO*, o *MISS CINEMA ROMA*, o *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL* da parte della concorrente priva dei requisiti di nascita o residenza nell'omonima Città o nel territorio della rispettiva provincia, o nel territorio della rispettiva Provincia Autonoma, oppure del requisito di iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio o, rispettivamente, della Lombardia o del Trentino Alto Adige, oppure che abbia già partecipato alla gara per uno di tali Titoli, oppure che sia già detentrica di un Titolo Speciale (**ART.13, punto 10.g**).
- 10) partecipazione alla gara per l'assegnazione del Titolo di *MISS JESOLO* da parte della concorrente non iscritta alle Selezioni Regionali del Veneto, oppure che abbia già partecipato alla gara per uno dei Titoli di *MISS ROMA*, o *MISS MILANO*, o *MISS CINEMA ROMA*, o *MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL*, oppure già detentrica di un altro Titolo Speciale (**ART.13, punto 10.g**).
- 11) rifiuto di assumere in "prestito" un Titolo Regionale Abbinato, o rifiuto od omissione di indossarne la fascia nei casi prescritti (**ART. 16, n. 7, ultimo capoverso**);
- 12) inadempimento o violazione di anche uno soltanto degli obblighi, divieti e prestazioni a carico della partecipanti alle Selezioni Nazionali enumerati all'**ART. 27**).

E' inoltre riservata alla MIREN la potestà di disporre a suo insindacabile giudizio in qualsiasi fase del Concorso, con effetto vincolante per gli Esclusivisti ove ciò avvenga in fase di Selezioni Regionali, l'esclusione delle concorrenti rese inadempienti anche ad uno soltanto degli obblighi all'**ART. 26**) o degli obblighi o prestazioni derivanti dalle previsioni di cui all'**ART. 25**), o comunque responsabili di comportamenti indecorosi o in qualsiasi modo lesivi dell'immagine e del buon nome del Concorso, della MIREN, della MISS ITALIA SRL, della LA7 Srl, delle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso.

L'esclusione ha effetto immediato, e comporta la perdita di ogni diritto concorsuale e Titolo eventualmente già conseguito, con obbligo dell'esclusa di restituire ogni omaggio e dotazione di beni o *gadget* ricevuti dalla MIREN, o dalle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso, o dagli Esclusivisti Regionali.

Resta inoltre sempre salvo il diritto della MIREN di agire per il risarcimento dei danni subiti.

E' inoltre irrogata:

I) la decadenza dal Titolo Nazionale conseguito, alle vincitrici che si siano rese inosservanti degli obblighi e divieti di cui ai precedenti **ARTT. 29**) e **30**), ovvero inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalle cessioni di diritti previste al quarto e quinto comma dello stesso **ART. 30**);

II) la decadenza da ogni Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, alle vincitrici che, anche successivamente alla conclusione del Concorso, si siano fregiate del Titolo o dei Titoli conseguiti in modi o contesti difformi da quelli stabiliti al quarto comma dell'**ART. 34**), nonché alla portatrice di un Titolo Regionale Abbinato che fraponga rifiuti od ostacoli al "prestito" obbligatorio di cui all'**ART. 16**), **n. 9**);

III) la decadenza da ogni Titolo Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, delle vincitrici al cui

riguardo risulti accertato, successivamente alla conclusione del Concorso, anche uno solo degli inadempimenti, irregolarità e violazioni ai nn. **1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),11)** del primo comma.

Decade *ipso jure* dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Prefinali Nazionali la *MISS PRIMA DELL'ANNO*, che violi il divieto di partecipazione ad alcuna Selezione regionale e comunque ad alcuna gara per l'assegnazione di Titoli Regionali, Provinciali, Locali o altri Titoli Speciali (**ART. 13, punto 9.b**).

La decadenza opera con effetto immediato e comporta per la decaduta la perdita di ogni diritto sul Titolo o i Titoli portati, con divieto di potersene ulteriormente fregiare in qualsiasi modo o forma ed obbligo di restituire ogni dotazione di beni, *gadget* e omaggi ricevuti dalla MIREN o dalle Aziende o Enti *sponsor* del Concorso o dagli Esclusivisti Regionali, salvo sempre e impregiudicato il diritto della MIREN di agire per il risarcimento di ogni danno subito.

I Titoli perduti dall'esclusa o dalla decaduta sono riassegnati, salvo diversa previsione specifica, come al quinto comma dell'**ART. 34**), con trasferimento alla nuova assegnataria di tutti i premi e le dotazioni di beni o *gadget* al Titolo eventualmente connessi, senza che l'esclusa o la decaduta possa opporre al riguardo eccezioni o pretese di sorta.

Resta infine sempre riservata alla MIREN la facoltà di non dar corso all'esclusione o alla decadenza, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, laddove le particolarità del caso configurino, a suo insindacabile giudizio, cause di giustificazione o di attenuazione della responsabilità dell'interessata.

ART. 36) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

E' riservata alla MIREN la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e i diritti quesiti dalle concorrenti.

Nel corso della FINALE, l'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di Garanzia di cui all'**ART. 19**).

ART. 37) PRESE D'ATTO A CHIUSURA

Con l'accettazione del presente Regolamento, la concorrente conferma di prendere atto di tutti gli obblighi, divieti e prestazioni stabiliti a suo carico, ed in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente implicati dalle previsioni agli **ARTT. 25), 26), 27), 28), 29), 30), 34)**, nonché della normativa disciplinare stabilita all'**ART. 35**), e conferma di prestare al riguardo consenso incondizionato e senza riserve.

ART. 38) TUTELA DELLE CONCORRENTI

Gli Esclusivisti Regionali in fase di Selezioni Regionali e, in fase di Selezioni Nazionali, il personale della MIREN e quello di assistenza e di sicurezza, sono in ogni momento a disposizione delle concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia abuso, molestia o comportamento inopportuno da chiunque posto in essere o tentato ai di loro danni.

ART. 39) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLE SELEZIONI REGIONALI

Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni delle Selezioni Regionali si intende esclusivamente competente il Foro del luogo in cui è stabilita la sede dell'Esclusivista Regionale gestore e responsabile della Selezione interessata.

ART. 40) FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE IN CUI SIA PARTE LA MIREN

Per ogni controversia in cui sia parte o sia comunque individuata o individuabile quale parte o litisconsorte la MIREN, si intende esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per accettazione

Lido di Jesolo, 29 agosto 2016.

.....
(Firma dell'istante)

Si approvano specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per tutto quanto di occorrenza, dopo averle attentamente e singolarmente esaminate, le seguenti clausole dell'antesteso Regolamento:

ART. 2, VII COMMA (Carattere squisitamente dilettantistico del Concorso, assenza di compensi o premi in denaro o altre utilità)

ART. 4 (Libera facoltà della MIREN di mutare le denominazioni dei Titoli, di sopprimere Titoli, di porre in palio nuovi Titoli; Obblighi delle vincitrici in caso di mutamenti di denominazioni o soppressioni)

ART. 5 (Cumulo di Titoli, casi consentiti e casi vietati; Nullità insanabile del Titolo conseguito da colei che abbia conseguito identico Titolo in precedenti edizioni del Concorso; Assegnazione dei Titoli nulli come sopra o non cumulabili)

ART. 7 (Organizzazione e gestione delle varie fasi del Concorso; Ripartizione della responsabilità delle operazioni e di ogni atto, contratto o rapporto inerente; Esclusione di ogni responsabilità della MIREN per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali; Esclusione di ogni responsabilità degli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Nazionali; Responsabilità per le finali uniche nelle Regioni suddivise in Aree; Momento di decorrenza e di cessazione della responsabilità della MIREN verso le concorrenti)

ART. 8 (Requisiti di ammissione al Concorso, necessario possesso di tutti gli stessi, facoltà di dispensa della MIREN)

ART. 9 (Necessaria permanenza di tutti i requisiti di ammissione per l'intera durata del Concorso pena l'esclusione di cui all'Art. 35), o la decadenza ibidem prevista ove il difetto dei requisiti risulti accertato dopo la conclusione del Concorso)

ART. 10 (Iscrizione al Concorso, numero massimo di iscrizioni, requisiti della domanda, documentazione necessaria, necessaria sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento; Necessaria sottoscrizione dell'esercente la patria potestà per le minori; Necessaria conferma della domanda inoltrata via Internet o a mezzo posta; Effetti della domanda; Divieto di passaggi a Regioni o Aree diverse da quella o quelle di iscrizione;

Possibilità dell'iscritta a due Regioni o Aree di rinunciare a un'iscrizione e proporre nuova domanda per altra Regione o Area, forma scritta della rinuncia, limiti di ammissibilità della rinuncia; Termine utile per la proposizione della domanda o per la conferma della domanda via Internet o a mezzo posta)

ART. 11 (Inammissibilità della domanda, casi, conseguenze; In particolare, esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di accertamento dell'inammissibilità della domanda in prosieguo di Concorso o dopo il Concorso; Invalidità a sanare l'inammissibilità della domanda della relativa accettazione da parte dell'Esclusivista Regionale competente)

ART. 12 (Vincoli territoriali, conseguenze della violazione e in particolare esclusione e decadenza ai sensi dell'Art. 35) nonché nullità dei Titoli conseguiti; Irrilevanza dell'eventuale concorso nella violazione degli Esclusivisti Regionali)

ART. 13, n. 1 (Titoli di MISS delle varie Regioni o EMILIA o ROMAGNA, ammissione di diritto alla Prefinali Nazionali delle relative vincitrici; Titoli Regionali Abbinati, ammissione di diritto delle relative vincitrici alle Prefinali Nazionali; Titoli Provinciali, ammissione di diritto alle finali regionali delle vincitrici; riferimento convenzionale all'ordinamento provinciale ante D.L. 138/2011 e L.R. 9/2001 nella Regione Sardegna; Titoli Locali, casi nei quali le vincitrici sono ammesse alle finali regionali; Titoli Speciali, ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali delle MISS PRIMA DELL'ANNO, MISS ROMA, MISS CINE-MA ROMA, MISS MILANO, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL e MISS JESOLO, e delle vincitrici dei Titoli Speciali di cui alla lettera C.5) dell'Art. 3) ; Possibilità di assoggettamento a "prestito" obbligatorio dei Titoli Regionali Abbinati)

ART. 13, n. 2 (Articolazione delle Selezioni Regionali; Unicità delle finali regionali anche nelle Regioni suddivise in Aree; Eventuali prefinali e preselezioni prodromiche all'ultima finale; Discrezionalità dell'Esclusivista circa il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali, nonché circa le località di celebrazione delle finali e prefinali)

ART. 13, n. 3 (Giurie, necessità a pena di nullità, composizione, divieti a farne parte, reintegrazione, casi di nullità dei relativi atti)

ART. 13, n. 4 (Votazioni della Giurie, modalità, casi di nullità del voto o della scheda o della votazione)

ART. 13, n. 5 (Scrutini e formazione delle classifiche, modalità; Risoluzione di eventuali parità nelle classifiche, valore dirimente del voto e gradatamente del giudizio insindacabile del Presidente di Giuria, casi di votazione di ballottaggio obbligatoria; Segretezza del voto; Casi di nullità delle classifiche)

ART. 13, n. 6 (Verbali delle Giurie, divieto di esibizione alle concorrenti e a terzi delle schede e delle tabelle di scrutinio)

ART. 13, n. 7 (Selezioni locali, numero minimo di partecipanti sotto pena di nullità; Classificate ammesse alle finali regionali; Divieto di partecipazione a successive selezioni locali nell'abito della stessa provincia per le vincitrici di una di esse, limiti e casi di inoperatività del divieto, estensione del divieto a qualsiasi selezione di qualsiasi Regione, salvo la finale per il Titolo assoluto, per le vincitrici di Titoli Provinciali propri di città capoluogo di Regione, nullità del Titolo conseguito in violazione del divieto e suo passaggio, sanzioni in caso di violazione ed in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta della violazione; Possibilità di partecipare alle finali di una sola Regione dell'iscritta in due Regioni che abbia conseguito l'ammissione

alle finali regionali in entrambe; Possibilità per l'iscritta in due Regioni che consegua un Titolo Provinciale in una di esse di partecipare solo alle finali di quest'ultima, conseguente impossibilità di conseguire alcun diritto all'ammissione alle finali regionali dell'altra Regione, o perdita di simile diritto ove già conseguito; Conseguibilità per una sola volta del diritto di ammissione alle finali di una Regione, passaggio di tale diritto nel caso di successivi conseguimenti, analogo passaggio del diritto non conseguibile o perduto dalla vincitrice di un Titolo Provinciale; Divieto di partecipazione e selezioni locali per la già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato, conseguenze della violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) nel caso di reiterazione oltre una volta; Risoluzione delle situazioni di parità in classifica alle spalle della partecipante abusiva o della già ammessa alle finali regionali; Esonero della MIREN da responsabilità per errori od omissioni degli autonomi inserimenti operati dagli Esclusivisti sul sito www.missitalia.it; Insussistenza di obblighi dell'Esclusivista di dare comunicazioni ad personam in ordine alle selezioni di sua competenza)

ART. 13, n. 8 (Finali regionali; Divieto di finali per più titoli o coeve salvo che in Regioni con meno di quattro province; Discrezionalità dell'Esclusivista quanto all'ordine delle finali; Divieto di celebrazione di finali anteriormente a prefinali, e di prefinali anteriormente alla conclusione delle selezioni locali, pena la nullità della finale o prefinale; Nullità della finale per il Titolo assoluto non celebrata per ultima; Divieto di partecipazione a gare per altri Titoli Abbinati per la già vincitrice di uno di essi, sanzioni in caso di violazione e in particolare esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35), nullità e passaggio del Titolo conseguito in violazione; Passaggio dell'eventuale Titolo Abbinato detenuto dall'eletta a MISS – Regione o EMILIA o ROMAGNA; Nullità dei Titoli Regionali, passaggio o rassegnazione del Titolo nullo od oggetto di decadenza; Altri casi di nullità dei Titoli Regionali, rassegnazione del Titolo nullo in tali casi; Non rassegnazione dei Titoli Provinciali o Locali assegnati successivamente a un prefinale)

ART. 13, n. 9 (Titoli Speciali di MISS PRIMA DELL'ANNO e Titoli Speciali di cui alla lettera C.5) dell'Art 3); modalità di assegnazione del primo Titolo, diritti delle vincitrici e delle chiamate all'audizione, divieto di partecipazione a gare di Selezioni Regionali della titolata, sanzioni per i caso di inosservanza e in particolare decadenza ed esclusione, nullità dei ogni titolo conseguito in violazione del divieto, insuscettibilità di passaggio o rassegnazione dei Titoli)

ART. 13, n. 10 (Titoli Speciali di MISS ROMA, MISS CINEMA ROMA, MISS MILANO, MISS ALTO ADIGE – SÜDTIROL e MISS JESOLO ; Modalità di assegnazione, riserva alle nate o residenti nelle omonime Città e rispettive provincie quanto ai primi tre, e nella rispettiva Provincia Autonoma quanto al quarto; iscrizione alle Selezioni Regionali del Lazio, rispettivamente, del Trentino Alto Adige o del Veneto; sanzioni a carico delle partecipanti prive di tali requisito e in particolare esclusione e decadenza; Divieto di partecipazione alla gara per le già detentrici di un altro Titolo Speciale, sanzioni in caso di violazione del divieto e in particolare esclusione e decadenza; Diritti della vincitrici, divieto alla stesse di partecipazione ad altre gare di Selezione Regionale salvo quelle per i Titoli Regionali Assoluti, sanzioni in caso di violazione del divieto e in particolare esclusione e decadenza; Passaggio del Titolo Re-

gionale Abbinato o del Titolo Provinciale eventualmente portato dalla vincitrice, passaggio dei Titoli nel caso di elezione della vincitrice a MISS LAZI-REGIONE)

ART. 13, n. 11 (Regime delle nullità e delle inosservanze previste a pena di nullità; Forme, termini perentori e condizioni per la relativa contestazione; Necessità di effettivo e attuale interesse per proporla, limiti di tale interesse; Nullità, inammissibilità e improcedibilità della contestazione; Effetti estensivi della contestazione; Sanatoria delle nullità e delle inosservanze, nullità insanabili, invalidità della sanatoria a precludere l'esclusione o la decadenza ai sensi dell'Art. 35))

ART. 14 (Iniziativa particolari in facoltà degli Esclusivisti Regionali, inderivabilità di diritti concorsuali o verso la MIREN)

ART. 15 (Passaggi o rassegnazioni di Titoli Regionali dopo la conclusione delle finali regionali in caso di rinunce, ritiri, esclusioni o accertamenti di nullità sopravvenuti; Risoluzione delle situazioni di parità nella posizione di classifica utile al passaggio o alla rassegnazione)

ART. 16, n. 1 (Prefinali Nazionali, concorrenti ammesse di diritto, facoltà discrezionale della MIREN di ulteriori ammissioni)

ART. 16, n. 2 (Passaggi o rassegnazioni di Titoli tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse, casistica; Termine di presentazione ultimo per l'effettiva ammissione alla gara della neotitolata non già ammessa; Esonero dell'Esclusivista competente da responsabilità per la mancata ammissione alla gara della neotitolata o della subentrante presentatasi fuori termine, salvo ritardo grave e colpevole nella comunicazione del passaggio o rassegnazione; Inversione dell'onere della prova della gravità e colpevolezza di tale ritardo; Forma libera della comunicazione del passaggio o rassegnazione; Facoltà discrezionale della MIREN di ammissione alla gara della presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore; Irrilevanza ai fini della gara delle Prefinali Nazionali dei passaggi o rassegnazioni di Titoli Regionali sopravvenuti successivamente al giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse)

ART. 16, n. 3 (Prefinali Nazionali; Condizioni necessarie di partecipazione e in particolare sottoscrizione della domanda e del presente Regolamento con allegati, equivalenza di diritto della mancata sottoscrizione a ritiro; Necessario attuale possesso di tutti i requisiti di iscrizione; Facoltà della MIREN di dispensa delle Miss Selezione Fotografica dal possesso del requisito alla lett. h), ult.parte, dell'ART. 8))

ART. 16, n. 4 (Prefinali Nazionali, Gara, Organo Giudicante, nomina a determinazione insindacabile della MIREN, riprese videotelevisive)

ART. 16, n. 5(Gara delle Prefinali Nazionali, svolgimento, elenchi selezionate, graduatoria per Riserve, Modalità delle presentazioni e sfilate a discrezione del Presidente della Commissione)

ART. 16, n. 6 (Riserve)

ART. 16, n. 7 ("Prestito" di Titoli Nazionali Abbinati; Obbligatorietà sia per la concedente che per la concessionaria, inopponibilità di eccezioni; Carattere temporaneo e non compromissivo dei diritti delle parti sui rispettivi Titoli; Obblighi della concessionaria; Scelta dei Titoli da "prestarsi" e delle relative concessionarie a discrezione insindacabile dalla MIREN; Esclusione o decadenza ai sensi dell'Art. 35) della concessionaria

che rifiuti il prestito o non via dia esecuzione, o della concedente che vi frapponga ostacoli)

ART. 17 (FINALE, articolazione, riprese, produzioni televisive)

ART. 18 (FINALE, Organi giudicanti, Potestà discrezionali di nomina, destituzione e sostituzione della MIREN)

ART. 19 (Commissione di Garanzia, composizione, nomina dei componenti, poteri, insindacabilità e vincolatività delle relative determinazioni anche per le concorrenti)

ART. 20 (Numeri di gara, sorteggio)

ART. 21 (Produzioni televisive ante Serata Finale, discrezionalità autori, possibilità per le Riserve subentrate di visibilità non paritetica a quelle delle altre concorrenti)

ART. 22 (Assegnazione Titoli Nazionali Abbinati, modalità, regime dei Titoli, candidate di riserva)

ART. 23 (Serata Finale, articolazione, qualificazioni ed esclusioni, determinazioni discrezionali insindacabili degli autori del programma televisivo)

ART. 24 (Votazioni e altri atti della FINALE; Voto delle Giurie, modalità, preferenze esprimibili, limiti della possibilità di correzione del voto; Televoto, gestione in autonomia tecnica da parte dei fornitori e degli operatori telefonici, conseguente totale irresponsabilità della MIREN in ordine a tale gestione, rinvio a relativo Regolamento su <http://www.missitalia.la7.it>

anche e in particolare in ordine ai costi; Voto utile ai fini di classifica, definizione; Situazioni di parità, risoluzione, poteri della Giuria Tecnica e relativo Presidente, poteri Presidente Giuria Artistica; Trattamento dati di voto, irresponsabilità della MIREN in ordine a dati Televoto, responsabilità della Commissione di Garanzia; Segretezza dei dati di voto, cautele; Ritiro o esclusione di concorrenti, limiti al subentro delle Riserve e alla chiamata di nuove Riserve, subentri, casistica, risoluzione parità in classifiche di riferimento per subentri; Titoli delle ritirate o escluse, facoltà della MIREN in caso di ritiro per serie e comprovate ragioni di salute, regime dei Titoli della ritirata e della subentrante in tal caso, sopravvenuto accertamento di nullità di un Titolo, effetti secondo i casi, irrilevanza nel caso di Titoli portati in "prestito"; Atti a ministero o con intervento di Notaro)

ART. 25 (Caratteristiche generali delle manifestazioni concorsuali, obblighi derivanti a carico delle concorrenti, riprese delle stesse e relativa diffusione, presa d'atto del tutto e prestazione di consenso incondizionato da parte della concorrente)

ART. 26 (Obblighi generali delle partecipanti al Concorso, enumerazione)

ART. 27 (Obblighi e divieti specifici a carico delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, enumerazione, esclusione ai sensi dell'Art. 35) nel caso di inadempimento o inosservanza, decadenza da copertura assicurativa ed esonero da responsabilità della MIREN nel medesimo caso)

ART. 28 (Cessione della concorrente alla MIREN o, per quanto di competenza, agli Esclusivisti Regionali, con facoltà di subcessione o concessione – segnatamente alla la 7 Srl– dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma, nonché dei risultati delle proprie esibizioni o prestazioni in sede di manifestazioni concorsuali e connesse, senza limiti di tempo o spazio o altro ed anche per riproduzioni o diffusioni successive al Concorso delle relative riprese)

ART. 29 (Obblighi e divieti a carico delle vincitrici di Titoli Nazionali, enumerazione, durata; Cessione alla MIREN fino al 31 dicembre 2016 per le titolate nazionali, e fino al 31 dicem-

bre 2016 per la **MISS ITALIA**, con facoltà di subcessione o concessione, dei diritti di utilizzo del nome, immagine, voce e firma; Cessione altresì, senza limiti di tempo o altro genere, dei diritti di utilizzo delle riprese e dei risultati delle prestazioni delle stesse titolate; Irrilevanza in relazione al tutto della rinuncia al Titolo già accettato, salvo diversa volontà della MIREN)

ART. 30 (Obblighi e divieti specifici a carico della **MISS ITALIA**: obbligo di intervento alla FINALE 2016, divieto di qualsiasi spendita e uso pubblico del Titolo senza preventiva autorizzazione scritta della MIREN)

ART. 31 (Corrispettivi cessioni e prestazioni delle concorrenti, relativa esaustività; Idem quanto alle titolate nazionali; Rimborso spese per le titolate nazionali; Irresponsabilità della MIREN in ordine alle prestazioni delle titolate nazionali in favore di Aziende sponsor; Permanenza a tutto carico della titolata degli adempimenti e oneri contributivi e fiscali per legge dovuti dal prestatore; Regolamento con separati contratti degli impegni della **MISS ITALIA**)

ART. 32 (Ospitalità delle partecipanti alle Selezioni Nazionali, condizioni, commisurazione del rimborso spese di viaggio, ospitalità degli esercenti la patria potestà nel caso di minori)

ART. 34 (Diritti sui Titoli, limiti, obblighi tassativi delle vincitrici nella spendita dei Titoli portati, rinuncia ai Titoli, passaggio dei Titoli delle rinunciatarie o ritirate, incedibilità dei Titoli e nullità di ogni relativa cessione)

ART. 35 (Disciplina del Concorso, obblighi delle concorrenti, esclusione e decadenza, casistica, effetti e conseguenze dei due istituti; Riserve della MIREN in ordine alla relativa irrogazione; Riassegnazione dei Titoli delle escluse e decadute, inopponibilità di eccezioni o pretese)

ART. 36 (Riserva della MIREN di integrazione o modifica del Regolamento, subordinazione al parere vincolante della Commissione di Garanzia in corso di Selezioni Finali e FINALE)

ART. 37 (Prese d'atto conclusive della concorrente e sua accettazione incondizionata di tutti gli obblighi e divieti a suo carico, nonché delle normativa disciplinare)

ART. 39 (Foro competente per le controversie relative alle Selezioni Regionali)

ART. 40 (Foro competente per le controversie in cui sia comunque parte la MIREN)

Lido di Jesolo, 29 agosto 2016.

.....
(Firma dell'istante)